



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 20

**Publicato sul sito www.agcm.it
30 maggio 2022**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I859 - GARE DI ACQUISTO E FORNITURE DI RADIOFARMACI	
<i>Provvedimento n. 30088</i>	5
I856 - COMPARATORI DI PREZZO/SCAMBIO DI INFORMAZIONI POLIZZE RCA	
<i>Provvedimento n. 30150</i>	12
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	28
C12419 - NEW FDM/DOCICI PUNTI VENDITA DI COOP ALLEANZA 3.0	
<i>Provvedimento n. 30145</i>	28
C12430B - DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR/CALVI HOLDING	
<i>Provvedimento n. 30146</i>	33
C12448 - GALILEO DIECI/ARBO	
<i>Provvedimento n. 30147</i>	41
C12449 - MARIGLIANO/BARCELLA ELETTROFORNITURE	
<i>Provvedimento n. 30148</i>	44
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	48
AS1836 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) – ASSEGNAZIONE CONCESSIONE	
DEMANIALE MARITTIMA	48
AS1837 - MODALITÀ PER L'AMMISSIONE E CONTROLLO DEI TIPI GENETICI SUINI INDICATI NEI	
DISCIPLINARI DELLE DOP E DELLE IGP	52
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	58
PS12153 - ABENERGIE-OFFERTE COMMERCIALI	
<i>Provvedimento n. 30153</i>	58
PS12169 - CVFACILE.COM	
<i>Provvedimento n. 30154</i>	72
PS12298 – FACILE ENERGY-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	80

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

1859 - GARE DI ACQUISTO E FORNITURE DI RADIOFARMACI

Provvedimento n. 30088

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 marzo 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e, in particolare, l'articolo 54;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA le informazioni in proprio possesso e la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Advanced Accelerator Applications S.r.l. (di seguito, "AAA") è una società che opera principalmente nel mercato della produzione e vendita di radiofarmaci e, in particolare, di quelli necessari all'attività di Tomografia ad Emissioni di Positroni, i cosiddetti prodotti PET, finalizzati alla diagnostica di precisione, e nel mercato della c.d. teragnostica, che prevede l'integrazione di un metodo diagnostico con uno specifico intervento terapeutico. L'impresa è soggetta al controllo diretto di Advanced Accelerator Systems SA, società di diritto francese. Advanced Accelerator Systems SA costituisce, insieme alle sue controllate, il gruppo AAA. Tale gruppo fa indirettamente capo a Novartis AG, in virtù del possesso quasi totalitario, da parte della sua controllata di diritto francese Novartis Groupe SA, del capitale sociale di Advanced Accelerator Systems SA¹.

2. Novartis AG (di seguito, "Novartis") è una società per azioni di diritto svizzero con sede legale a Basilea, a capo operativo dell'omonimo gruppo svizzero, presente a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici. Novartis è una *public company* quotata presso le borse di Zurigo e New York.

3. Curium Italy S.r.l. (di seguito, "Curium"), già IBA Molecular Italy S.r.l. (di seguito "IBA Molecular") è una società attiva, *inter alia*, nel mercato della produzione e vendita di farmaci,

¹ L'1% del capitale sociale di Advanced Accelerator Systems SA è detenuto da azionisti di minoranza.

radiofarmaci e dispositivi medici e fa parte del gruppo Curium, *leader* mondiale nei prodotti per la medicina nucleare, costituito nel 2017 a seguito della fusione tra Mallinckrodt Nuclear Medicine LLC e IBA Molecular. Curium è controllata da Curium Netherlands Holding B.V. e, in ultima istanza, da Pickso S.à r.l..

4. Curium Netherlands Holding B.V. è una società del gruppo Curium attiva nel mercato dello sviluppo, della produzione e della vendita di prodotti radiofarmaceutici.

5. ITEL Telecomunicazioni S.r.l. (di seguito, “ITEL”) è una società che offre servizi di ingegneria ad alta specializzazione per la sanità, che ha avviato la propria attività di produzione e commercializzazione di radiofarmaci e, in particolare, di prodotti PET, successivamente alla stipula di un contratto di licenza con GE Healthcare Italia S.r.l. nel 2010. Il capitale sociale di ITEL è interamente posseduto da una persona fisica.

6. GE Healthcare Italia S.r.l. (di seguito, “GE”) è una società che opera nel mercato dell’acquisto e della vendita di apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche per uso medicale e di prodotti diversi per uso medico e clinico. La società è controllata da GE Healthcare Italia Holding S.r.l., la quale a sua volta è controllata dalla società di diritto olandese GE Healthcare International B.V., parte del gruppo General Electric.

7. GE Healthcare International B.V. è una società del Gruppo General Electric, principalmente attiva nel mercato della produzione e della vendita di apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche per uso medicale.

8. ACOM - Advanced Center Oncology Macerata – S.r.l. (di seguito, “ACOM”) è una società che opera nel mercato della produzione e vendita di radiofarmaci. Essa è controllata per il 60% circa del suo capitale da A.M.G. Uno - Advanced Medicine Group Uno S.r.l., per il 39,4% circa da NI.CO. S.r.l. e per la restante parte del capitale sociale dall’Università degli Studi di Camerino.

9. L’Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare (AIMN) è un’associazione senza fini di lucro il cui scopo principale è la promozione dello sviluppo scientifico e applicativo dell’impiego in ambito medico e biologico delle proprietà fisiche del nucleo atomico dei radionuclidi.

II. I FATTI SEGNALATI

10. Il 21 dicembre 2021 l’Autorità ha ricevuto una segnalazione, integrata il 20 gennaio 2022, secondo la quale le principali imprese che sono state e/o sono attualmente attive nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di radiofarmaci, dal 2005 avrebbero coordinato, e starebbero tuttora coordinando, le proprie strategie commerciali ai fini della partecipazione alle procedure di selezione svolte a livello nazionale per la fornitura a ospedali pubblici e a cliniche private di tali prodotti farmaceutici, e in particolare di quelli utilizzati per la Tomografia ad Emissioni

di Positroni (i richiamati prodotti PET), nonché ai fini della successiva fornitura di tali prodotti a dette strutture pubbliche aggiudicanti.

11. Più nello specifico, tale coordinamento sembrerebbe aver luogo attraverso un generale coordinamento delle politiche commerciali in sede di partecipazione alle gare pubbliche, anche facendo ricorso improprio agli istituti dell'ATI, del subappalto, dell'avvalimento, nonché del c.d. *back up*. Quest'ultimo è uno strumento in base al quale la fornitura del prodotto alle strutture pubbliche aggiudicanti è effettuata da un'impresa diversa dall'aggiudicataria, ma concorrente della stessa, nei casi in cui l'aggiudicataria sia impossibilitata ad evadere gli ordini per ragioni tecniche.

III. VALUTAZIONI

a) Il mercato rilevante: caratteristiche e operatori attivi

12. Si osserva preliminarmente che, per consolidata giurisprudenza, nella valutazione di un'intesa la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata tra imprese². Tale definizione è, dunque, funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare le dinamiche concorrenziali e alla determinazione del grado di offensività dell'illecito.

13. Ciò premesso, il mercato interessato dai fatti oggetto della segnalazione è quello dei c.d. radiofarmaci per la diagnostica. Si tratta di prodotti utilizzati nell'ambito della medicina nucleare, capaci di fornire un'immagine precisa della fisiologia, della biochimica ovvero dell'anatomia patologica del corpo del paziente senza tuttavia alterarne le funzioni. I radiofarmaci vengono introdotti nel corpo del paziente tramite iniezione, per via orale o per inalazione. Una volta all'interno, essi generano impulsi radioattivi in grado di migliorare la definizione delle immagini prodotte dalle apparecchiature di diagnostica per immagini, le quali registrano detta immagine sullo schermo di un *computer* o su una lastra (c.d. attività di *imaging*).

14. Più in particolare, i prodotti oggetto dei comportamenti descritti sono i radioisotopi emittenti di positroni prodotti da un c.d. ciclotrone, ovvero un acceleratore di particelle nucleari che vengono poi inviate su un bersaglio che, a causa dell'urto, produce atomi radioattivi utilizzati per la sintesi di radiofarmaci ad uso clinico. Tra questi prodotti si annoverano, *inter alia*, il Fluorodesossiglucosio (FDG), la Fluorocolina e il Dopaview (F-DOPA). Come anticipato, questa specifica tipologia di radiofarmaci è utilizzata per la Tomografia ad Emissioni di Positroni (PET), una nuova tecnica di *imaging* di grande importanza per la diagnosi di numerose patologie: rivelazione precoce dei tumori,

² Cfr., *inter alia*, Tribunale UE, 21 febbraio 1995, in causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 74; 15 marzo 2000, in cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-491, punto 1093; 6 luglio 2000, in causa T-62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II-2707, punto 230; Tribunale UE, 25 ottobre 2005, in causa T-38/02 Groupe Danone/ Commissione, punto 99; 6 dicembre 2005, in causa T-48/02 Brouwerij Haacht Nv/Commissione, punto 58; Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.

verifica dello stadio della malattia e dell'efficacia della terapia, studio di malattie cardiache e cerebrali³.

15. Data la loro natura e la composizione chimica instabile, i prodotti PET sono considerati come "prodotti viventi", che possono essere conservati per un tempo molto breve⁴. Ciò è dovuto al fatto che il loro livello di radioattività diminuisce in maniera esponenziale nel tempo. In particolare, la radioattività si dimezza ogni due ore e si esaurisce del tutto in 10-12 ore dal momento in cui il farmaco è stato prodotto. Per tale ragione, essi sono prodotti in orario notturno in base alle richieste dei singoli ospedali, e devono raggiungere gli stessi nel corso della mattinata e almeno un'ora prima dell'uso in modo da permettere l'esecuzione di esami previsti durante il giorno. Tali caratteristiche intrinseche hanno chiaramente degli effetti anche sulla logistica e sulla fornitura. Il trasporto dei prodotti PET, in particolare, non deve eccedere le 5 ore (6 ore in casi eccezionali come, ad esempio, le forniture verso la Sardegna, effettuate per via aerea).

16. Cionondimeno, si osserva che le Parti possiedono una struttura organizzativa tale da consentire loro di operare su tutto il territorio nazionale. La disponibilità di vari siti produttivi situati in diverse aree del Paese, invero, sembrerebbe permettere astrattamente loro di fornire tutti gli ospedali italiani.

17. Per tali ragioni, si ritiene *prima facie* che il mercato rilevante nel quale hanno avuto luogo i comportamenti segnalati sia quello nazionale della produzione e vendita di prodotti PET.

18. In tale mercato gli ospedali pubblici rappresentano la più rilevante fonte di domanda e rappresentano circa i 2/3 delle forniture totali di questi prodotti. Gran parte delle forniture avvengono perciò in seguito a gare pubbliche, generalmente organizzate a livello regionale per un insieme di ospedali. Il resto delle forniture è destinato a cliniche private.

19. Dal punto di vista dell'offerta, il mercato italiano della produzione e commercializzazione di radiofarmaci, in particolare quelli utilizzati per l'imaging PET, ha subito un significativo processo di concentrazione negli ultimi anni. Prima di tali mutamenti, gli operatori attivi nel mercato erano: *i*) AAA; *ii*) IBA Molecular Italy, ora Curium; *iii*) ACOM; *iv*) IASON GmbH, società di diritto austriaco (di seguito, "IASON"); *v*) GE e *vi*) ITEL.

20. Curium ha poi acquisito un ramo d'azienda di ACOM relativo all'attività di produzione e vendita di radiofarmaci e ha ottenuto il controllo di IASON, rispettivamente, nel dicembre 2018 e nel giugno 2021.

21. Nel settembre 2014 AAA ha altresì acquisito il ramo di azienda relativo all'attività di produzione e vendita di radiofarmaci di GE (in tal modo uscita dal mercato) ed è così subentrata nel contratto di licenza che questa aveva con ITEL. A seguito di una rinegoziazione avvenuta nel 2015, a ITEL è ora riconosciuto il diritto esclusivo di produrre e commercializzare tutti i prodotti PET di AAA in Puglia, Calabria e Basilicata, mentre nelle altre regioni AAA commercializza direttamente

³ Diversamente da quanto avviene per la Tomografia Computerizzata (TC) e per la Risonanza Magnetica (RM), che forniscono immagini principalmente "morfologiche", la PET fornisce immagini "funzionali", che permettono cioè di evidenziare uno stato patologico attraverso la modificazione della funzione di un organo o di un apparato.

⁴ Sotto questo profilo, i PET si distinguono dagli agenti di contrasto per la tomografia computerizzata a emissione di singoli fotoni, i.c.d. SPECT. Infatti, i prodotti SPECT, non solo sono utilizzati per applicazioni diverse, ma non presentano una radioattività originaria (sono, invero, liofilizzati e debbono essere 'attivati' in un secondo momento dagli ospedali nei propri laboratori). Di conseguenza – diversamente dai prodotti PET – i prodotti SPECT possono essere immagazzinati e non presentano, perciò, difficoltà né dal punto di vista logistico né da quello produttivo.

i propri prodotti. Inoltre, una modifica del contratto avvenuta nel 2021 ha conferito a ITEL la possibilità di produrre e commercializzare prodotti PET con un proprio marchio.

22. In conclusione, quindi, le società attualmente operative sul mercato rilevante più sopra individuato definito sono: *i)* AAA, *ii)* Curium, e *iii)* ITEL.

b) La qualificazione della fattispecie

23. Dalle informazioni disponibili sembrerebbe emergere l'esistenza di un'intesa unica, complessa e continuata posta in essere dalle imprese via via nel tempo attive nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di radiofarmaci, le quali avrebbero colluso quantomeno dal 2005, e starebbero tuttora colludendo, per ripartirsi le gare pubbliche di acquisto di una specifica categoria di tali medicinali.

24. Ai fini della valutazione delle condotte oggetto di segnalazione rileva in particolare quanto segue. Come anticipato *supra*, la produzione dei prodotti PET richiede l'utilizzo di ciclotroni. Tali macchinari devono necessariamente essere soggetti a fermi di produzione programmati per ragioni di manutenzione, durante i quali è completamente sospesa la produzione. Oltre a ciò, vi sono degli interventi di manutenzione correttivi (non pianificati) che sono eseguiti con una certa frequenza, durante i quali i ciclotroni non possono produrre i volumi di radiofarmaci originariamente previsti.

25. Durante i suddetti fermi produttivi (pianificati e non pianificati), è importante garantire comunque la continuità della fornitura agli ospedali al fine di permettere la pronta diagnosi di patologie potenzialmente letali. Per questa ragione, i produttori stipulano i richiamati accordi di *back up*, specialmente ove essi abbiano partecipato congiuntamente alle gare d'appalto. Tali accordi avvengono, pertanto, nel contesto di ATI o di RTI, ossia di cooperazioni tra imprese che hanno una portata più ampia.

26. A fronte di ciò, le informazioni disponibili appaiono indicare che la cooperazione che le imprese che erano e/o sono operative sul mercato rilevante hanno tra loro instaurato per l'esecuzione degli accordi di *back up*, sembrerebbe essere andata oltre i limiti di quanto è strettamente ed oggettivamente necessario per far fronte alle esigenze di continuità delle forniture, e che gli accordi di *back up* non sono stati, e non sono tuttora, finalizzati esclusivamente a coprire i fermi di produzione (programmati e non), ma si fondano su ulteriori considerazioni di natura commerciale, non esclusi i prezzi, che rendono l'accordo più simile ad una spartizione del mercato.

27. Inoltre, le imprese interessate sembrano aver utilizzato il meccanismo dell'ATI, del subappalto e dell'avvalimento nelle gare pubbliche per ragioni di convenienza commerciale finalizzate al raggiungimento di una ripartizione delle forniture piuttosto che a coprire le inevitabili lacune nella capacità produttiva o nella portata geografica dei siti produttivi di ciascun operatore. In altre parole, esse potrebbero aver stipulato accordi di ATI, subappalto o avvalimento anche in relazione a procedure di selezione alle quali sarebbero state in grado di partecipare autonomamente.

28. Tra le gare interessate dalla richiamata cooperazione rientrerebbero quantomeno quelle indette dall'ospedale Molinette di Torino, dalla Regione Lombardia nel 2005 e nel 2016, dagli Istituti Fisioterapici Ospedalieri e dall'ospedale di Latina nel 2012 e nel 2018, dall'ESTAV in Toscana nel 2013 e nel 2021, dall'Ospedale Mauriziano di Torino nel 2018, dall'ESTAR in Toscana nel 2018, dalla Regione Marche nel 2018 e dalla Regione Veneto nel 2021.

29. Le imprese che sembrerebbero aver preso parte all'ipotizzata intesa nel corso del tempo sono: *i)* AAA, *ii)* Curium (e, prima del 2017, IBA Molecular), *iii)* ITEL, *iv)* GE fino al 2014, *v)* ACOM

fino al 2018, vi) IASON fino al 2021. Dal 2021 sembrerebbero invece partecipare all'intesa solo AAA e Curium, quali uniche imprese attive sul mercato dopo il riferito processo di consolidamento.

30. Le informazioni disponibili sembrerebbero indicare anche che tali imprese si siano talora scambiate informazioni commercialmente sensibili, tramite l'Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare (AIMN), allo scopo di ripartirsi le forniture nelle gare bandite in Italia da Enti pubblici.

31. Alla luce del fatto che la riferita cooperazione *i*) ha avuto - e ha - ad oggetto la gran parte, se non tutte, le procedure di selezione svolte a livello nazionale per la fornitura a ospedali pubblici e a cliniche private italiani di radiofarmaci e, in particolare, di prodotti PET, *ii*) si è basata sulla considerazione di dette gare in via aggregata, e non di ciascuna di esse singolarmente e, infine, *iii*) è stata - ed è - posta in essere da tutte le imprese attive nel mercato rilevante (ancorché non tutte contemporaneamente), sembrerebbe potersi delineare un'intesa che incide in modo consistente sulle dinamiche competitive del mercato.

c) Il pregiudizio al commercio e l'applicabilità del diritto eurounitario

32. I comportamenti sopra descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati Membri dell'Unione europea e, pertanto, appaiono integrare gli estremi per un'infrazione dell'articolo 101, par. 1, TFUE in base a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 - *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*, dal momento che appaiono idonee a compartimentare i mercati nazionali.

33. In tal senso, si osserva che l'intesa coinvolge la totalità delle imprese attive in Italia e riguarda l'intero territorio nazionale, che costituisce parte rilevante del mercato interno, e appare perciò suscettibile di alterare le condizioni e i flussi di commercio dei radiofarmaci tra gli Stati Membri⁵.

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere da Novartis AG, Advanced Accelerator Applications S.r.l., Curium Netherlands Holding B.V., Curium Italy S.r.l., ITEL Telecomunicazioni S.r.l., GE Healthcare International B.V., GE Healthcare Italia S.r.l., ACOM - Advanced Center Oncology Macerata - S.r.l. e dall'Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare (AIMN), per le ragioni sopra esposte, appaiono configurare una violazione dell'articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Novartis AG, Advanced Accelerator Applications S.r.l., Curium Netherlands Holding B.V., Curium Italy S.r.l., ITEL Telecomunicazioni S.r.l., GE Healthcare International B.V., GE Healthcare Italia S.r.l., ACOM - Advanced Center Oncology Macerata - S.r.l. e dall'Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare (AIMN), per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 101 del TFUE;

⁵ Cfr., in senso conforme, la Comunicazione della Commissione, "Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri" (in GUCE C101/81 del 27 aprile 2004).

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Desogus;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti o da persona da essi delegata;

e) che il termine di chiusura del procedimento è fissato al 31 maggio 2023;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

1856 - COMPARATORI DI PREZZO/SCAMBIO DI INFORMAZIONI POLIZZE RCA*Provvedimento n. 30150*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELL'ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287" del 6 settembre 2012, pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTO il proprio provvedimento n. 29658 dell'11 maggio 2021, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti delle società 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., Admiral Intermediary Services S.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A. e Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTO il proprio provvedimento n. 29760 del 13 luglio 2021, con il quale il procedimento è stato esteso alla società Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia;

VISTA l'istanza di partecipazione al procedimento presentata da Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), accolta con comunicazione del 15 giugno 2021;

VISTA la comunicazione del 21 ottobre 2021, integrata in data 2 dicembre 2021 (cfr. All. 1 alla presente delibera), con la quale 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90";

VISTA la comunicazione del 22 ottobre 2021, integrata in data 2 dicembre 2021, con cui Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia ha dichiarato di aderire,

“nella misura in cui siano ad essa applicabili in ragione della sua posizione”, agli impegni presentati da Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia;

VISTA la comunicazione del 21 ottobre 2021, integrata in data 2 dicembre 2021 (cfr. All. 2 alla presente delibera), con la quale Admiral Intermediary Services S.A. ha presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”;

VISTO il proprio provvedimento n. 29936 del 3 dicembre 2021, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito *internet* dell’Autorità, a far data dal 3 gennaio 2022, degli impegni presentati da 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, Zurich Insurance Public Limited Company e da Admiral Intermediary Services S.A., al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni;

VISTE le osservazioni dei terzi interessati pervenute nell’ambito del *market test* in ordine agli impegni pubblicati;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento n. 1/2003;

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 20 aprile 2022, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. 6Sicuro S.p.A. è una società attiva, anche tramite il sito *internet* www.6sicuro.it, nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi di varia natura, quali quelli assicurativi, finanziari, di telefonia mobile, di *internet* mobile, ADSL, *Pay-tv*, noleggio auto, nonché quelli di fornitura di energia elettrica e gas naturale. 6Sicuro S.p.A. è controllata da Assiteca S.p.A. Internazionale di brokeraggio assicurativo che ne detiene la totalità del capitale sociale.

2. CercAssicurazioni.it S.r.l. è una società attiva, anche tramite il sito *internet* www.segugio.it, nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi di varia natura, quali quelli assicurativi, finanziari, di telefonia mobile, di *internet* mobile, ADSL, *Pay-tv*, noleggio auto, nonché quelli di fornitura di energia elettrica e gas naturale. CercAssicurazioni.it S.r.l. è controllata dal Gruppo Mutui online S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

3. Daina Finance Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia è una società operante in regime di stabilimento, anche per il tramite del sito *internet* www.comparamaglio.it, nel mercato della

comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi di varia natura, quali quelli assicurativi, finanziari, di telefonia mobile, di *internet* mobile, ADSL, *Pay-tv*, noleggio auto, nonché quelli di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

4. Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. è una società attiva, anche tramite il sito *internet* www.facile.it, nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi di varia natura, quali quelli assicurativi, finanziari, di telefonia mobile, di *internet* mobile, ADSL, *Pay-tv*, noleggio auto, nonché quelli di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. è controllata da Foscolo Midco S.a.r.l. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

5. Admiral Intermediary Services S.A. è un intermediario assicurativo del gruppo Admiral attivo in Italia in regime di libertà di stabilimento e operante, tramite il marchio registrato ConTe, nella distribuzione di polizze assicurative ramo danni, con particolare riferimento a quelle per auto, moto e ciclomotori. Admiral Intermediary Services S.A. è iscritta all'elenco degli intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

6. Allianz Direct S.p.A. (già Genialloyd S.p.A.) è una società del gruppo Allianz, attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni. Allianz Direct S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.allianzdirect.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Allianz Direct è controllata da Allianz S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

7. B2C Innovation S.p.A. è un intermediario assicurativo attivo nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni, dove opera anche con il marchio registrato 24hassistance. B2C Innovation S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.24hassistance.com, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. B2C Innovation S.p.A. è controllata da Duepuntozero S.r.l. che ne detiene la maggioranza del capitale sociale.

8. Bene Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo assicurativo Bene, attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni. Bene Assicurazioni S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.bene.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Bene Assicurazioni S.p.A. è controllata da Bene Holding S.p.A. che ne detiene la maggioranza del capitale sociale.

9. Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una società del gruppo societario Reale Group, attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni. Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. vende anche

direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.italiana.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è controllata da Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

10. Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è una società di Unipol Gruppo S.p.A. attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni. Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.linear.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è controllata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

11. FIT S.r.l. Società Benefit è una società del Gruppo assicurativo Bene, attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, anche per il tramite dei portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. FIT S.r.l. Società Benefit è controllata da Bene Assicurazioni S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

12. Genertel S.p.A. è una società del gruppo Assicurazioni Generali attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative rami danni e vita. Genertel S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.genertel.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Genertel S.p.A. è controllata da Genertellife S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

13. HDI Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo HDI attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative rami danni e vita. HDI Assicurazioni S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.hdiassicurazioni.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. HDI Assicurazioni S.p.A. è controllata da HDI International AG che ne detiene la maggioranza del capitale sociale.

14. Prima Assicurazioni S.p.A. è un intermediario assicurativo che distribuisce polizze assicurative ramo danni di Great Lakes Insurance SE (società del gruppo Munich Re), Wakam, iptiQ EMEA P&C S.A. – Italia e iptiQ EMEA P&C S.A. – Germania. Prima Assicurazioni S.p.A. distribuisce anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e furgoni, sia mediante il proprio sito *internet* www.prima.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a

servizi assicurativi. Prima Assicurazioni S.p.A. è controllata da First Technologies Holding S.p.A., che ne detiene la maggioranza del capitale sociale.

15. Quixa Assicurazioni S.p.A. è una società del gruppo AXA, attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni. Quixa Assicurazioni S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.quixa.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Quixa Assicurazioni S.p.A. è controllata da AXA Assicurazioni S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

16. Verti Assicurazioni S.p.A. è una società del gruppo MAPFRE, attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni. Verti Assicurazioni S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.verti.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Verti Assicurazioni S.p.A. è controllata da MAPFRE Internacional S.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

17. Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia è una società del gruppo Zurich, attiva in regime di stabilimento nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative rami danni e vita.

18. Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia è la società del gruppo Zurich attiva nel mercato italiano della vendita diretta di polizze di responsabilità civile auto (RCA).

19. Con comunicazione del 15 giugno 2021 è stata inoltre accolta l'istanza di partecipazione al procedimento presentata dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA).

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

20. In data 9 febbraio 2021 l'Autorità ha ricevuto una segnalazione, integrata in data 5 marzo 2021, in base alla quale, almeno a partire dal 2012, i principali operatori che forniscono servizi di comparazione di prezzo e le principali imprese assicurative presenti sulle piattaforme di comparazione avrebbero coordinato le proprie strategie commerciali nella vendita diretta di polizze RCA, praticando ai consumatori finali sconti attenuati grazie alla conoscenza reciproca delle condizioni di vendita offerte sui portali di comparazione. Secondo il segnalante, tale coordinamento avrebbe avuto luogo attraverso un intenso e regolare scambio di informazioni strategiche relative alle condizioni economiche di vendita diretta delle polizze RCA, attuato mediante la condivisione di *report* elaborati e distribuiti dalle società di comparazione di prezzo, riguardanti, tra l'altro, il posizionamento dei concorrenti sui portali di comparazione, la differenza con il premio quotato dai concorrenti, i dati dei consumatori e quelli dei preventivi. Tali scambi avvenivano con cadenza periodica regolare e venivano discussi, tra i comparatori e le singole imprese assicurative, anche durante apposite sessioni di *business review*.

21. L'Autorità ipotizzava che la condotta in esame potesse rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, risultando potenzialmente idonea a pregiudicare il commercio

intracomunitario, in quanto riguardante l'intero territorio nazionale, con il coinvolgimento della quasi totalità degli operatori che erogano servizi di comparazione di prezzo, nonché le principali imprese assicurative, appartenenti a gruppi multinazionali che operano a livello mondiale.

22. In data 11 maggio 2021 l'Autorità deliberava quindi di avviare un procedimento nei confronti delle società 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., Admiral Intermediary Services S.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A. e Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE.

23. Con provvedimento del 13 luglio 2021, il procedimento veniva esteso a Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia.

24. Nel corso del procedimento, tutte le Parti hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge n. 287/90, al fine di superare le criticità concorrenziali contestate dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria. Di tali impegni l'Autorità ha deliberato la pubblicazione, a far data dal 3 gennaio 2022, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni.

III. IL MERCATO RILEVANTE

25. Si osserva preliminarmente che, per consolidata giurisprudenza¹, nella valutazione di un'intesa la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata. Tale definizione è, dunque, funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare le dinamiche concorrenziali e alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito.

26. Ciò premesso, i servizi oggetto della fattispecie segnalata interessano l'assicurazione danni, relativamente al segmento RC Auto, con particolare riferimento alla vendita diretta. Lo scambio di informazioni in cui sarebbe consistita l'intesa segnalata si è altresì caratterizzato per il coinvolgimento delle principali società di comparazione di prezzo, le quali avrebbero elaborato e distribuito con cadenza periodica i *report* contenenti le informazioni sensibili da un punto di vista concorrenziale.

27. Ai fini dell'individuazione del mercato interessato appare possibile quindi fare riferimento, in prima approssimazione, al consolidato orientamento dell'Autorità secondo cui i prodotti assicurativi possono essere distinti in funzione del rischio di cui assicurano la copertura, ovvero nel caso di specie all'assicurazione danni, relativamente al segmento RC Auto, con particolare riferimento alla vendita diretta.

¹ Cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, VI, 7 maggio 2020, nn. 3501, 3502, 3503, I801B - *Servizi di prenotazione del trasporto taxi – Milano*; Consiglio di Stato, sentenza del 21 giugno 2017, nn. 3057 e 3016, nel caso I782 – *Gare per servizi di bonifica e smaltimento di materiali inquinanti e/o pericolosi presso gli arsenali di Taranto, La Spezia ed Augusta*; Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, *Logistica Internazionale*.

28. Dal punto di vista geografico, i fatti segnalati hanno riguardato l'intero territorio nazionale che si connota per l'omogeneità delle condizioni di offerta a parità di rischio assicurato e dei requisiti richiesti per la fornitura dei servizi assicurativi in questione.

IV. LE CRITICITÀ CONCORRENZIALI RISCOSETRATE NELL'AVVIO DI ISTRUTTORIA E I SUCCESSIVI ACCERTAMENTI

29. Nel provvedimento di avvio di istruttoria, sulla base della segnalazione pervenuta in data 9 febbraio 2021 (e integrata il 5 marzo 2021), si ipotizzava l'esistenza di un'intesa consistente in uno scambio di informazioni relativo alle condizioni di vendita diretta delle polizze RCA, intercorso tra le principali società che offrono servizi di comparazione di prezzo, ossia 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. e la maggior parte delle principali imprese assicurative attive in Italia, vale a dire Allianz Direct S.p.A., Admiral Intermediary Services S.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A. e Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia. Il procedimento veniva poi esteso con provvedimento n. 29760 del 13 luglio 2021 alla società Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia.

30. Lo scambio di informazioni sarebbe avvenuto tramite la distribuzione periodica, con cadenza per lo più giornaliera o settimanale, di *report* contenenti informazioni relative, tra l'altro, ai premi delle polizze RCA quotati sui portali di comparazione di prezzo di Facile, Segugio, ComparaMeglio e 6Sicuro, al posizionamento delle imprese assicurative sui portali di comparazione, ai dati dei consumatori che avevano formulato la richiesta di preventivo, ecc... Tale scambio di informazioni, risalente almeno al 2012, sarebbe risultato ancora in corso.

31. Nel provvedimento di avvio, l'Autorità ipotizzava che tale scambio di informazioni sensibili, altrimenti non accessibili in maniera massiva e con le medesime modalità di fruizione, anche temporale, fosse volto a consentire alle imprese assicurative di praticare ai consumatori finali premi più elevati per le polizze RCA, tramite l'attuazione di politiche di sconti attenuati dalla conoscenza delle strategie commerciali e dalla politica di prezzo praticata dai concorrenti nel segmento della vendita diretta. La costante disponibilità di una elevata quantità di informazioni recenti, granulari e monitorabili, anche alla luce delle Linee Guida comunitarie relative agli accordi di cooperazione orizzontale², avrebbe artificiosamente aumentato la trasparenza dal lato dell'offerta con conseguente alterazione del comportamento economico e della politica di prezzo delle imprese assicurative in ordine alla vendita diretta di polizze RCA. I comparatori di prezzo, tra l'altro, avrebbero anche organizzato sessioni di *business review* con lo scopo di rendere le compagnie assicurative edotte riguardo alle possibilità di utilizzo dei dati sensibili oggetto di scambio. Lo scambio di informazioni avrebbe avuto luogo anche durante il periodo del primo *lockdown* imposto dal Governo per contrastare il diffondersi del virus Covid-19.

² Cfr. *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, 2011/C 11/01.

32. Tali condotte apparivano, dunque, idonee a determinare un'alterazione delle dinamiche competitive tra le imprese assicurative attive in Italia nella vendita diretta di polizze RCA, risultando pertanto suscettibili di configurare una fattispecie di intesa contraria all'art. 101 TFUE.

33. Successivamente all'avvio del procedimento, a valle degli approfondimenti istruttori compiuti sugli elementi acquisiti agli atti, ivi inclusi i documenti ispettivi, la fattispecie - ipotizzata in avvio quale restrizione per 'oggetto' - appariva più propriamente riconducibile ad una restrizione per 'effetto'. Infatti, dalla disamina della documentazione in atti emergeva come i dati scambiati, per natura e tipologia, si prestassero a differenti possibili utilizzi nell'ambito delle politiche commerciali delle imprese. Dunque lo scambio informativo non appariva di per sé univocamente volto alla fissazione di premi più elevati, ma anche alla formulazione di offerte più appetibili (ad esempio mediante riquotezioni alla clientela), non potendo quindi essere valutato come un cartello³.

34. In conclusione, non risultava confermata la "idoneità in concreto" dello scambio informativo a ledere la concorrenza, secondo lo schema della restrizione per oggetto.

V. GLI IMPEGNI PROPOSTI DALLE PARTI

35. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità nel provvedimento di avvio, con comunicazione del 21 ottobre 2021, integrata in data 2 dicembre 2021 (cfr. All. 1 alla presente delibera), 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*".

36. Con comunicazione del 22 ottobre 2021, integrata in data 2 dicembre 2021, Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia ha dichiarato di aderire, "*nella misura in cui siano ad essa applicabili in ragione della sua posizione*", agli impegni presentati da Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia;

37. Nel seguito, si riporta una breve descrizione degli impegni presentati, così come pubblicati per la sottoposizione al *market test*.

38. *Sub Impegno n. 1*, i comparatori propongono di inviare (e le imprese assicurative si impegnano a ricevere) solo *report* così, in sintesi, strutturati:

- i dati inviati non devono contenere informazioni identificative del preventivo o dell'utente che lo richiede,

³ Cfr. punto 59 delle *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, 2011/C 11/01 (secondo cui "*La comunicazione di informazioni fra concorrenti può inoltre costituire un accordo, una pratica concordata o una decisione di un'associazione di imprese aventi come oggetto la fissazione dei prezzi o delle quantità. Questo tipo di scambi di informazioni verrà di norma valutato come un cartello e subirà eventualmente le medesime ammende. Lo scambio di informazioni può anche facilitare l'attuazione di un cartello consentendo alle imprese di controllare se i partecipanti rispettano i termini concordati. Questo tipo di scambi di informazioni verrà valutato come parte del cartello*").

- le informazioni in merito ai premi offerti dalle imprese assicurative/intermediari mediante i comparatori saranno rese in forma anonima e aggregata, come media delle 5 quotazioni più economiche;
 - tali dati non devono essere trasmessi con una frequenza superiore a una settimana e devono essere relativi a preventivi creati almeno tre mesi prima rispetto all'invio;
 - potranno essere inviati in forma disaggregata i soli dati sui premi che rispettino le seguenti condizioni: i) i dati saranno relativi ai 5 premi più economici offerti tramite i Comparatori, saranno anonimizzati e relativi ai preventivi creati almeno sei mesi prima, ovvero ii) anche su base giornaliera e per preventivi creati fino al giorno prima nel caso di dati relativi alle sole quotazioni dell'impresa destinataria del *report*, a condizione che non contengano dati e informazioni relative ad altri concorrenti;
 - ciascuna Impresa Assicurativa e Intermediario potrà ricevere informazioni sul *ranking* delle proprie quotazioni rispetto alle quotazioni di altre imprese, a condizione che le stesse si riferiscano a preventivi creati almeno sei mesi prima;
 - potranno inoltre essere fornite alle Imprese Assicurative e agli Intermediari:
 - i) la percentuale di volte in cui l'impresa ricevente il *report* ha formulato l'offerta più economica (*Best Price*);
 - ii) con cadenza giornaliera, informazioni relative a variabili non connesse all'andamento dei Premi (in merito, ad esempio, ai tassi di conversione dei preventivi in polizze, alle percentuali di salvataggio o ad altri dati relativi alle performance registrate sui Comparatori), purché le stesse riportino dati che siano aggregati a (a) livello di almeno 5 Imprese Assicurative e Intermediari; e/o (b) per settore (auto, moto, autocarri), e/o per zona geografica (regione), e/o per canale di vendita (sito *web* versione *desktop*, versione mobile, canali fisici). Inoltre la singola impresa ricevente il *report* potrà ricevere informazioni disaggregate sulla sua *performance* individuale (es. numero di preventivi convertiti in polizze e numero di preventivi salvati).
 - iii) con cadenza settimanale, informazioni sul totale delle vendite intermedie dal Comparatore durante la settimana precedente, esclusivamente in forma aggregata per settore (auto, autocarri), per zona geografica (regione) e/o per canale di vendita (sito versione *desktop*, versione mobile, canali fisici).
- 39.** *Sub Impegno n. 2.* le Parti si impegnano a svolgere sessioni di c.d. *business review* esclusivamente su base bilaterale tra un Comparatore e una singola Impresa Assicurativa o un singolo Intermediario, a far ivi circolare - salvo obblighi di legge - unicamente le informazioni di cui all'Impegno n. 1 e a redigere apposito verbale.
- 40.** *Sub Impegno n. 3.* le Imprese Assicurative e gli Intermediari propongono di non aderire a servizi di reportistica che prevedano modalità di elaborazione e/o circolazione delle informazioni non conformi ai criteri di cui all'Impegno n. 1.
- 41.** *Sub Impegno n. 4.* infine, è previsto che i *report* elaborati dai Comparatori in conformità ai criteri di cui all'Impegno n. 1 saranno resi accessibili dal Comparatore a Imprese Assicurative e Intermediari anche non attivi sul proprio portale laddove ne facciano richiesta, a condizioni eque trasparenti e non discriminatorie.
- 42.** Le Parti si impegnano a conformarsi a tali impegni entro il termine di 2 mesi dalla notifica del provvedimento con cui l'Autorità dovesse renderli obbligatori.

43. Con comunicazione del 21 ottobre 2021, integrata in data 2 dicembre 2021 (cfr. All. 2 alla presente delibera), Admiral Intermediary Services S.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90".

44. In base all'impegno sub E.1 Admiral accetterà di ricevere *report*/servizi dati dai comparatori solo laddove questi prevedano le seguenti specifiche limitazioni sui flussi di dati:

- le informazioni su premi ed eventuali condizioni accessorie dei concorrenti dovranno essere condivise in forma anonima e aggregata, attraverso l'indicazione della media delle 5 quotazioni più economiche;

- la frequenza di condivisione di tali informazioni *aggregate* non potrà essere superiore a quella settimanale; il *report* potrà contenere solo informazioni relative a preventivi risalenti ad almeno 3 mesi prima la condivisione dello stesso;

- le informazioni su premi e altre eventuali condizioni accessorie presenti sui comparatori potranno essere condivisibili in forma *disaggregata* solo se: i) relative a preventivi di almeno sei mesi prima; ii) anonimizzate; iii) relative solo ai 5 premi più economici;

- sarà vietato ricevere informazioni che consentano di risalire al singolo preventivo del concorrente e/o al cliente che ha chiesto il preventivo al concorrente;

- Admiral potrà ricevere informazioni riguardanti il *ranking* delle proprie quotazioni rispetto a quelle di altre imprese, a condizione che tali informazioni riguardino i preventivi creati almeno sei mesi prima;

- Admiral potrà ricevere: i) la percentuale di volte in cui la stessa ha formulato il *best price*, su base giornaliera e relativamente ai preventivi formulati fino al giorno precedente; ii) con cadenza giornaliera, informazioni relative a variabili non connesse all'andamento dei premi (ad esempio, tassi di conversione dei preventivi in polizze, percentuali di salvataggio o altri dati relativi alle *performance* registrate sui comparatori), purché le stesse riportino dati che siano aggregati a (a) livello di almeno 5 Imprese Assicuratrici e Intermediari; e/o (b) per settore (auto, moto, autocarri), e/o per zona geografica (regione), e/o per canale di vendita (sito *web* versione *desktop*, versione mobile, canali fisici); iii) con cadenza settimanale, informazioni sul totale delle vendite intermedie dal Comparatore durante la settimana precedente, esclusivamente in forma aggregata per settore (auto, autocarri), per zona geografica (regione) e/o per canale di vendita (sito versione *desktop*, versione mobile, canali fisici).

45. Il correlato impegno sub E.2 di Admiral riguarda le eventuali attività di *business review*, che dovranno avvenire in modalità bilaterale e potranno prevedere circolazione di informazioni solo in forma aggregata secondo le modalità di cui all'impegno E.1. Con l'impegno E.3 Admiral si impegna infine a non aderire a servizi di reportistica che non siano rispettosi dei criteri *sub* E.1 e E.2

46. Admiral si impegna ad attuare tali impegni entro 2 mesi dell'eventuale decisione di loro accettazione, per una durata indefinita.

VI. LA PUBBLICAZIONE DEGLI IMPEGNI E IL MARKET TEST

47. Nella riunione del 3 dicembre 2021 l'Autorità, ritenendo gli impegni presentati non manifestamente inadeguati a risolvere le preoccupazioni concorrenziali espresse in avvio, ne ha

disposto la pubblicazione sul proprio sito, allo scopo di sottoporli al *market test* previsto dalla procedura relativa all'applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990.

Nel provvedimento di pubblicazione l'Autorità specificava che, allo stato degli accertamenti e, in particolare, alla luce degli elementi acquisiti a seguito dell'avvio di istruttoria, la fattispecie, ipotizzata in avvio come restrizione per 'oggetto', fosse più propriamente riconducibile ad una restrizione per 'effetto'.

48. Gli impegni sopra descritti sono stati sottoposti al *market test* dal 3 gennaio al 2 febbraio 2022.

49. Nel corso del *market test*, in data 2 febbraio 2022 sono pervenute le osservazioni di MSA - Multi Serass S.r.l., società che gestisce in *full outsourcing* i sinistri per conto di compagnie di assicurazione di piccole dimensioni e supporta operatori stranieri o *start-up* nazionali, offrendo loro servizi di consulenza organizzativa, regolamentare e strategica.

50. MSA ritiene anzitutto che il servizio dati previsto dagli impegni possa rappresentare uno strumento per ridurre le barriere di ingresso del mercato assicurativo italiano, consentendo alle imprese straniere o *start-up* di avere a disposizione quel *set* informativo minimo per valutare opportunità e strategia di ingresso. In particolare, secondo MSA, la possibilità di conoscere i premi più economici, seppure in forma anonima e aggregata, e la percentuale di volte in cui il proprio prezzo è il migliore, stimolerebbe una concorrenza dinamica e prezzi competitivi.

51. La società aggiunge che, affinché il servizio dati possa svolgere appieno tale funzione pro-concorrenziale, il dato fornito dai comparatori dovrebbe dare un'indicazione in merito ai prezzi delle polizze effettivamente vendute e, in tale ottica, "*la media dei migliori prezzi dovrebbe essere quanto più vicina possibile al best price*". Parallelamente, secondo MSA, la storicità dei dati dovrebbe essere definita in funzione della frequenza (tipicamente settimanale) con cui le imprese assicurative modificano i prezzi delle proprie offerte: in particolare, MSA ritiene che una storicità inferiore a tre mesi rispetti maggiormente le dinamiche del mercato assicurativo favorendo dinamiche competitive senza creare un'indebita trasparenza del mercato.

VII. LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI

52. Le Parti non hanno presentato modifiche accessorie agli impegni.

VIII. IL PARERE DELL'IVASS

53. L'IVASS, con parere pervenuto in data 20 aprile 2022, ha rappresentato di non avere rinvenuto, ad esito dell'analisi svolta sulla documentazione prodotta, elementi in contrasto con l'orientamento dell'Autorità di chiudere il procedimento rendendo obbligatori gli impegni presentati dalle Parti e sottoposti a *market test*, senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter comma 1, della legge n. 287/90.

IX. VALUTAZIONI

54. Il procedimento ha ad oggetto la verifica di possibili criticità concorrenziali derivanti dallo scambio indiretto di informazioni relativo alle condizioni di vendita diretta delle polizze RCA, intercorso tra la maggior parte delle principali imprese assicurative attive in Italia per il tramite delle principali società che offrono servizi di comparazione di prezzo, e realizzatosi attraverso la distribuzione periodica di *report* contenenti informazioni relative, tra l'altro, ai premi delle polizze

RCA quotati sui portali di comparazione, al posizionamento delle offerte formulate dalle imprese assicurative su detti portali e ai dati dei consumatori richiedenti i preventivi.

55. Nel provvedimento di avvio si ipotizzava che tale scambio di informazioni sensibili fosse volto a consentire alle imprese assicurative di praticare ai consumatori finali premi più elevati per le polizze RCA, tramite l'attuazione di politiche di sconti attenuati dalla conoscenza delle strategie commerciali e dalla politica di prezzo praticata dai concorrenti nel segmento della vendita diretta.

56. Successivamente all'avvio, valutati gli elementi acquisiti agli atti, ivi inclusi i documenti ispettivi, la fattispecie - come evidenziato nel provvedimento di pubblicazione degli impegni - appariva più propriamente riconducibile ad una restrizione per 'effetto', anziché ad una restrizione per 'oggetto'. Ciò, in particolare, in considerazione del fatto che i dati scambiati, per natura e tipologia, sembravano prestarsi a differenti possibili utilizzi nell'ambito delle politiche commerciali delle imprese e dunque lo scambio informativo, non apparendo di per sé univocamente volto al contenimento degli sconti delle polizze RCA, non poteva essere valutato alla stregua di un cartello⁴.

57. Nel corso del procedimento, come sopra illustrato, tutte le Parti hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge n.287/90, al fine di superare le criticità concorrenziali contestate dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria.

58. Detti impegni, nella versione oggetto di pubblicazione e successivamente non modificata, appaiono idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali manifestate in sede di avvio e successivamente emerse nel corso del procedimento.

59. Nello specifico, quanto all'impegno n. 1 presentato dalle Parti - corrispondente all'impegno E.1 di Admiral -, si osserva anzitutto che i dati di prezzo di cui si ammette la circolazione, subordinatamente alle condizioni previste nell'impegno stesso, sono sempre relativi alle offerte formulate dalle compagnie assicurative a seguito delle richieste di preventivo dei consumatori e non attengono - diversamente da quanto affermato dall'impresa partecipante al *market test* - ai prezzi delle polizze effettivamente vendute. Ciò evita la circolazione tra concorrenti di dati relativi alle vendite di ciascuna compagnia assicurativa, e si coniuga con il parallelo impegno a trasmettere a ciascuna impresa destinataria dei *report* informazioni disaggregate limitatamente alla propria *performance* individuale (e cioè limitatamente al numero dei propri preventivi poi convertiti in polizze).

60. La prospettazione di non far circolare nella reportistica informazioni identificative del preventivo o dell'utente che ne ha fatto richiesta riduce inoltre il rischio che le compagnie assicurative dispongano dei criteri di 'personalizzazione' del prezzo dei propri concorrenti.

61. Parallelamente, la prevista aggregazione e conseguente anonimizzazione delle offerte, anch'essa oggetto dell'impegno n. 1, evitano l'individuazione, da parte dei fruitori della reportistica, sia del *best price* (nonché del *second* o *third best price*, e così via), sia - ancora - del *worst price*, nonché dell'identità della compagnia che li abbia proposti. Inoltre, il numero delle offerte più economiche la cui media costituirà il dato aggregato (5) è idoneo a diluire la intellegibilità e significatività del dato, allontanando sufficientemente quest'ultimo dall'identificazione del *best price*. Infatti, una media calcolata su un numero inferiore di offerte, quale quella auspicata in sede di *market test*, sarebbe idonea a ricreare un'indebita trasparenza sui prezzi migliori.

⁴ Cfr. punto 59 delle *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, 2011/C 11/01.

62. Diversamente da quanto osservato in sede di *market test*, inoltre, i previsti livelli di storicità per i dati aggregati - commisurati a tre mesi prima rispetto l'invio del dato -, e per i dati disaggregati - commisurati in sei mesi prima rispetto l'invio del dato -, nonché le previste frequenze di invio delle informazioni (non superiore alla settimana per i dati aggregati) sono in grado di eliminare il rischio di trasparenza indebita del mercato, evitando che le imprese di assicurazione conoscano le variazioni di prezzo dei propri concorrenti in tempo reale o quasi reale, nonché che possano su tale base prevedere le loro future intenzioni di prezzo.

63. Per quanto concerne, infine, i dati relativi ai tassi di conversione dei preventivi in polizze, percentuali di salvataggio, totale delle vendite intermedie dal comparatore, che comunque non attengono direttamente alle variabili di politica commerciale delle imprese assicurative, la loro prevista circolazione in forma solo aggregata è idonea a escluderne la rilevanza anticoncorrenziale.

64. L'impegno n. 2 delle Parti - corrispondente all'impegno E.2 di Admiral -, prevedendo sessioni di *business review* solo bilaterali (tra comparatore-impresa), elimina il rischio di discussioni congiunte tra concorrenti, nell'ambito delle quali possano circolare dati sulle rispettive *policy* di prezzo.

65. L'impegno n. 3 delle Parti - corrispondente all'impegno E.3 di Admiral - garantisce poi che le imprese aderiscano a servizi di reportistica solo se conformi ai principi definiti dagli impegni.

66. L'impegno n. 4 delle Parti, infine, vincola i comparatori a rendere i *report* - formati secondo i criteri di cui agli impegni - accessibili anche da parte di soggetti non attivi sui portali dei comparatori, consentendo a questi ultimi di confrontarsi con i prezzi praticati *online*, e in tal senso può agevolare l'ingresso di nuovi operatori nella vendita diretta. Come ritenuto anche in sede di *market test*, il servizio dati così congegnato può infatti essere strumento per ridurre le barriere di accesso al mercato per imprese straniere e *start-up*, che sulla base di tale *set* informativo minimo - rispettoso di tutte le condizioni e i limiti indicati - potranno valutare opportunità e strategie di ingresso.

67. In conclusione, l'insieme degli impegni presentati tanto da Admiral quanto dalle altre Parti del procedimento, comportando una serie di modifiche sostanziali della reportistica inviata dai comparatori alle imprese di assicurazione, tali da eliminare il rischio di un loro utilizzo in senso anticoncorrenziale, consente di superare le preoccupazioni manifestate in sede di avvio e successivamente emerse nel corso del procedimento.

68. In considerazione del fatto che, in sede di avvio, era stato ipotizzato che le condotte fossero state poste in essere anche da Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia (ZIP), che invece è risultata non essere attiva nel segmento della vendita *online* di polizze assicurative e non avere alcun rapporto con le società che offrono servizi di comparazione di prezzo, gli impegni presentati sono tali da poter chiudere il procedimento anche nei confronti di Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia senza accertamento dell'infrazione e senza divenire per essa obbligatori.

69. L'Autorità si riserva di riaprire d'ufficio il procedimento in presenza di una modifica determinante della situazione di fatto rispetto ad ogni elemento su cui si fonda la decisione e, in particolare, qualora Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia dovesse divenire attiva nel segmento della vendita *online* di polizze assicurative RCA e decidesse di accedere a *report* elaborati dai comparatori.

X. CONCLUSIONI

70. In conclusione, gli impegni proposti dalle Parti e oggetto della pubblicazione deliberata in data 3 dicembre 2021 affrontano in modo puntuale le possibili criticità concorrenziali inerenti allo scambio informativo realizzato attraverso le piattaforme di comparazione, oggetto di avvio, e pertanto risultano idonei, nel loro insieme, a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali oggetto del presente provvedimento.

71. L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni presentati e si riserva di riaprire d'ufficio il procedimento ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14-ter, commi 2 e 3, della legge n. 287/1990.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia e Admiral Intermediary Services S.A. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni nei confronti di 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia e Admiral Intermediary Services S.A., ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

RITENUTO, infine, di poter chiudere il procedimento nei confronti di 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia e Admiral Intermediary Services S.A., senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 14-ter della legge citata;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori gli impegni presentati da 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice

Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia e Admiral Intermediary Services S.A., ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione nei confronti di 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia e Admiral Intermediary Services S.A., ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/1990;

c) che 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia e Admiral Intermediary Services S.A. presentino: *c1*) entro 3 mesi dalla notifica del presente provvedimento, una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti, corredata da ogni relativa necessaria documentazione; e *c2*) ogni due anni, una relazione sul complessivo stato di attuazione degli impegni. La prima di tali relazioni dovrà essere presentata dopo due anni dalla data di presentazione della relazione di cui al punto precedente.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12419 - NEW FDM/DOCICI PUNTI VENDITA DI COOP ALLEANZA 3.0

Provvedimento n. 30145

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società New FDM S.p.A., pervenuta in data 15 dicembre 2021;

VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata in data 14 gennaio 2022, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalle società New FDM S.p.A., pervenute in data 14 aprile 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. New FDM S.p.A. (di seguito FDM) è una società controllata dalla Radenza Group S.r.l., attiva nell'ambito della grande distribuzione organizzata (GDO) attraverso la creazione, l'acquisto, l'affitto e la gestione di punti vendita, sia per conto proprio che di terzi, tutti localizzati in Sicilia. La società, prima della realizzazione della presente operazione, era affiliata al gruppo CRAI, di cui costituiva uno dei 17 poli distributivi attivi sul territorio nazionale e di cui deteneva l'esclusiva dell'utilizzo delle insegne con riferimento al territorio siciliano. La rete di vendita di FDM era quindi interamente gestita (direttamente o indirettamente) con le insegne CRAI. Essa è costituita da 29 punti vendita gestiti direttamente - in quanto di proprietà di FDM o di altre società del gruppo Radenza - e da 220 punti vendita gestiti indirettamente, in quanto precedentemente affiliati al gruppo CRAI tramite contratti di *franchising* stipulati tra FDM e imprenditori terzi indipendenti. FDM svolge inoltre un'attività di rifornimento di alcuni punti vendita indipendenti, gestiti da operatori terzi (punti vendita c.d. "sommministrati"). Il fatturato di FDM è stato pari, nel 2020, a circa 439 milioni di euro, pressoché interamente realizzati in Italia. Successivamente alla comunicazione della presente operazione, i rapporti tra FDM e CRAI sono stati interrotti, facendo venire meno l'adesione di FDM al sistema CRAI.

2. Radenza Group S.r.l. (di seguito Radenza Group), società controllata da persone fisiche, svolge prevalentemente attività di assunzione di partecipazioni in società e di indirizzo e coordinamento delle società partecipate e/o comunque appartenenti al gruppo Radenza. La società ha per oggetto anche il commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e altri prodotti di largo consumo.

Essa controlla, oltre a FDM, le società Emmediemme S.r.l. e Ge.Super S.r.l., anch'esse attive nel settore della GDO. Il fatturato consolidato di Radenza Group è stato pari, nel 2020, a circa 464,5 milioni di euro.

3. Superisola S.r.l. (di seguito Superisola) è una società appositamente costituita da Coop 3.0 per la realizzazione della presente operazione, nella quale sono confluiti, in data 15 dicembre 2021, tutti i punti vendita della rete Coop presenti in Sicilia, e in particolare 12 punti vendita (di seguito i Punti Vendita) localizzati nelle province di Palermo, Catania, Messina e Ragusa, e segnatamente 7 ipermercati, 4 supermercati e una *superette*. I Punti Vendita hanno sviluppato, complessivamente nel 2020, un fatturato pari a circa 162 milioni di euro. Sino alla realizzazione della presente operazione, essi sono stati gestiti con insegna Coop dalla società Coop 3.0, presente in Sicilia soltanto attraverso i punti vendita conferiti nella società Superisola. Coop 3.0 è una delle grandi cooperative del sistema COOP, aderenti al consorzio nazionale Coopitalia S.c. a r.l..

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E AFFILIAZIONE ALLA RETE COMMERCIALE COOP

4. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione dei Punti Vendita da parte di FDM o di un soggetto integralmente controllato dalla stessa FDM o dalla sua controllante Radenza Group. Secondo quanto precisato da FDM nell'integrazione alla propria comunicazione: *i*) in data 15 dicembre 2021, i Punti Vendita sono stati conferiti da Coop 3.0 in una società appositamente costituita, denominata Superisola S.r.l.; *ii*) il soggetto acquirente è stato individuato, in data 22 dicembre 2021, nella società Radenza Group, socio unico di FDM. La prima fase dell'operazione consiste quindi nell'acquisizione del controllo esclusivo della società Superisola da parte della Radenza Group.

5. Contestualmente all'acquisizione dei Punti Vendita, FDM e Coop 3.0 hanno sottoscritto un Accordo di Master Franchising, che contempla l'affiliazione a Coop 3.0 dell'intera rete di vendita di FDM, costituita da: *i*) i Punti Vendita, che quindi continueranno ad operare con le medesime insegne e politiche del sistema Coop con le quali operano attualmente; *ii*) i 29 punti vendita gestiti direttamente da FDM (in quanto controllati dalla società stessa o comunque facenti capo alla Radenza Group o alle persone fisiche che ne detengono il capitale sociale); *iii*) i 220 punti vendita gestiti indirettamente da FDM, mediante contratti di sub-affiliazione commerciale. Per tale ultima categoria di punti vendita, l'adesione al sistema COOP ha richiesto anche il consenso del singolo sub-affiliato, il quale avrebbe potuto teoricamente decidere di continuare ad operare con una propria insegna o di aderire ad altre catene della GDO.

6. In forza del citato Accordo, inoltre, FDM continuerà a rifornire i punti vendita gestiti da operatori terzi precedentemente somministrati, avvalendosi della centrale di acquisto della catena COOP.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva

disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

8. L'Accordo di Master Franchising, che instaura specifiche forme di collaborazione tra le parti, potrebbe essere oggetto di separata valutazione da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e/o dell'articolo 101 del TFUE.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.1 I mercati interessati

9. La presente operazione interessa i mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). In tale settore operano, a livello nazionale, molteplici operatori, con dimensioni e formule organizzative variegata. Tale settore viene solitamente suddiviso in: Grande Distribuzione (GD), nella quale sono comprese le grandi catene distributive organizzate in forma di impresa o di gruppo di imprese, e Distribuzione Organizzata (DO), di cui fanno parte le catene (tra le quali la COOP) costituite da soggetti che, pur essendo giuridicamente distinti, operano sul mercato con le medesime insegne e/o tratti identificativi in virtù della comune adesione a formule associative quali consorzi, unioni volontarie, società di servizi, cooperative di consumo o di dettaglianti, ecc..

10. Secondo la prassi consolidata dell'Autorità¹, vengono inoltre distinte, nell'ambito della GDO, le seguenti tipologie di punto vendita, differenziate rispetto ad una serie di caratteristiche (dimensione, posizionamento, gamma di prodotti offerti, presenza di banchi del fresco, ecc.) che concorrono a determinarne la qualità e il livello di servizi offerti: ipermercati, supermercati, *superette* e discount.

11. Ad esito dei più recenti approfondimenti istruttori svolti nell'ambito di procedimenti per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore della GDO², l'Autorità ha aggiornato la definizione dei mercati merceologici di ipermercati, supermercati e *superette*, individuandoli come segue:

- i) il mercato dei supermercati (punti vendita di dimensione compresa tra 400 e 2.499 mq), composto da tutti i supermercati, dalle *superette*, dagli ipermercati e dai *discount*, ovvero da tutti i punti vendita con superficie a partire da 100 mq;
- ii) il mercato degli ipermercati (punti vendita di dimensione pari o superiore a 2.500 mq), composto, oltre che dagli ipermercati stessi, da tutti i supermercati e dai *discount*, ovvero da tutti i punti vendita con superficie a partire da 400 mq;
- iii) il mercato delle *superette* (punti vendita di dimensione compresa tra 100 e 399 mq), composto da *superette* e supermercati e *discount*, ovvero i punti vendita con superficie compresa tra i 100 e i 2.499 mq.

¹ Cfr., tra gli altri: C12279 - C12279 - DIPERDÌ/RAMI DI AZIENDA DI SMA E SOCIETÀ GENERALE DISTRIBUZIONE, provv. 28326 del 4 agosto 2020, in Boll. 34/2020; C12247B - BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN, provv. n. 28163 del 25 febbraio 2020, in Boll. 10/2020; C12246 - FRATELLI ARENA/RAMI DI AZIENDA DI SMA-DISTRIBUZIONE CAMBRIA-ROBERTO ABATE, provv. n. 28038 del 20 dicembre 2019, in Boll. n. 52/2019.

² Cfr. C12246 e C12247B, cit.

12. Dal punto di vista geografico, i mercati della GDO hanno dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. Nelle istruttorie svolte di recente per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore del GDO, l'estensione geografica dei mercati rilevanti è stata così individuata: per i supermercati, l'area delimitata da curve isocrone di 15 minuti di guida, costruite intorno ai punti vendita interessati; per le *superette*, l'area delimitata da curve isocrone di 10 minuti di guida, costruite intorno alle *superette* interessate.

13. I mercati dell'approvvigionamento di prodotti di largo consumo alimentari e non alimentari alla distribuzione moderna sono caratterizzati dalla presenza delle catene della GDO, che operano dal lato della domanda, e dei fornitori dei prodotti commercializzati, dal lato dell'offerta. Pur potendo tali mercati suddividersi per categorie di prodotti e, all'interno di esse, tra prodotti a marca privata del distributore e prodotti a marchio dell'industria, una loro esatta definizione non appare necessaria ai fini della presente valutazione: su tutti i mercati rilevanti dell'approvvigionamento, infatti, il potere di mercato di ciascuna catena dal lato della domanda può essere approssimato dalla quota che tale catena detiene nelle vendite complessive, potendosi presumere che, offrendo tutte le catene della GDO un paniere completo di prodotti di largo consumo, le quote di vendita, e quindi quelle degli acquisti effettuati da ciascun operatore, non si differenzino significativamente per categoria di prodotto.

IV.2 Gli effetti dell'operazione

14. La realizzazione della presente operazione si inserisce nell'ambito di un accordo complessivo stipulato tra FDM e Coop 3.0, finalizzato ad una fusione di fatto tra la rete di vendita di Coop 3.0 e quella di FDM in Sicilia: a valle dell'acquisizione dei 12 punti vendita attualmente gestiti da Coop 3.0 (i Punti Vendita) nella rete di vendita di FDM, l'intera rete di vendita di FDM - diretta, e comprensiva dei Punti Vendita già attualmente attivi con le insegne COOP, e indiretta, nel caso di consenso dei diversi sub-affiliati - opererà nell'ambito del sistema COOP, con le insegne e le politiche commerciali di tale catena.

15. Le modifiche strutturali determinate dall'operazione non appaiono determinare effetti concorrenziali di rilievo: infatti, nelle isocrone costruite attorno ai Punti Vendita di Coop 3.0, in un solo caso, e segnatamente nell'isocrona [omissis]*'' (isocrona n. 12), l'entità risultante dalla concentrazione diventerebbe il primo operatore con una quota di mercato pari a circa il [20-25%]. In tale isocrona, sono inoltre presenti altri importanti e qualificati concorrenti, anche con quote del tutto paragonabili a quelle del nuovo *leader*, quali Eurospin ([20-25%]) e VeGè ([20-25%]).

16. Con riguardo ai mercati dell'approvvigionamento, non si rileva un rafforzamento della quota detenuta a livello nazionale dalla centrale di acquisto di Coopitalia, pari a circa il [10-15%], tale da determinare preoccupazioni concorrenziali. Con riferimento, invece, all'incremento di potere di acquisto determinato dal rafforzamento della posizione detenuta dalla nuova entità *post merger* sui mercati locali, si ritiene che l'analisi sia assorbita dalla valutazione già effettuata con riferimento agli effetti sui mercati a valle della vendita al dettaglio.

17. In conclusione, non si ritiene che l'operazione sia idonea a determinare effetti di restrizione della concorrenza sui mercati interessati.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che l'Autorità si riserva di valutare le forme di collaborazione tra le parti oggetto dell'Accordo di Master Franchising ai sensi dell'art. dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e/o dell'articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12430B - DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR/CALVI HOLDING

Provvedimento n. 30146

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione di Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., pervenuta in data 3 febbraio 2022;

VISTA la propria delibera del 22 febbraio 2022, relativa alla valutazione dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo della società Calvi Holding S.p.A. e delle sue controllate da parte di Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., con la quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 febbraio 2022, notificata il 4 marzo 2022, con la quale è stato avviato nei confronti della società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., in relazione alla medesima operazione, un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevista per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTA la memoria della società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., pervenuta il 4 aprile 2022, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. (di seguito, Dea) è una società soggetta al controllo di De Agostini S.p.A., per il tramite della società Dea Capital S.p.A., attiva nel settore del *private equity* e dell'*alternative asset management*. Dea opera nella gestione collettiva del risparmio e gestisce, *inter alia*, il Fondo IDeA CCR II, fondo chiuso di investimento riservato a investitori qualificati e specializzato in operazioni di ristrutturazione societaria.

Nel 2018, il gruppo De Agostini ha realizzato a livello mondiale un fatturato complessivo di circa [4-5]* miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia. Nell'anno finanziario 2020, il fatturato realizzato da Dea a livello mondiale è stato pari a circa [517-700] milioni di euro, di cui circa [100-517] milioni in Italia.

2. Calvi Holding S.p.A. (di seguito Calvi o la Target) è la *holding* di un gruppo attivo a livello internazionale nel settore siderurgico, più in particolare nella produzione e commercializzazione di profili speciali in acciaio o altre leghe metalliche su disegno del cliente. Al momento della realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, Calvi era anche attiva nella produzione e vendita di montanti per carrelli elevatori, attraverso la partecipazione al capitale delle società Lift-Tek Elecar S.p.A. e Lift Technologies Inc., ceduta nel corso del 2021.

3. Precedentemente all'operazione in esame, la Target era soggetta al controllo congiunto delle società Dea, Calfin S.p.A. (di seguito Calfin) e degli altri soci persone fisiche della famiglia Chini, acquisito ad esito di un'operazione di concentrazione valutata dall'Autorità nel gennaio 2019. Tale operazione si inseriva nell'ambito di un accordo di risanamento *ex art. 67, comma 3, lettera d)*, della Legge Fallimentare, tra Calvi e i suoi creditori. Dea, creditore di Calvi, sottoscriveva un aumento di capitale di Calvi ad essa riservato.

4. In base al Patto Parasociale stipulato a dicembre 2018 tra Calfin, Dea e tutti gli altri soci di Calvi persone fisiche, il capitale della Target è suddiviso in azioni di tipo A, ognuna delle quali conferisce 3 voti in assemblea, e azioni di tipo B, che garantiscono la possibilità di esercitare 1 voto per ogni azione.

5. Dea detiene il 26% del capitale di Calvi, in azioni di tipo A, corrispondente al 51,32% dei diritti di voto in assemblea. Il restante 74% del capitale di Calvi è costituito da azioni di tipo B, sottoscritte da Calfin e da altri soci persone fisiche appartenenti alla famiglia Chini e corrisponde al 48,7% dei diritti di voto esercitabili in assemblea.

6. Il Patto Parasociale (art. 5.2.1) e lo Statuto di Calvi, vigenti al momento dell'operazione valutata dall'Autorità a gennaio 2019, prevedevano anche che il Consiglio di Amministrazione fosse composto da sette membri, di cui, fino al verificarsi di un "Evento Rilevante" – come definito dallo stesso Patto – cinque designati da Calfin e dai soci della famiglia Chini e due da Dea. Inoltre, alcune materie qualificate richiedevano l'approvazione con voto favorevole di almeno sei amministratori.

7. Calvi ha realizzato, nel 2018, al netto delle partite infragruppo, un fatturato di [100-517] milioni di euro, di cui [31-100] in Italia. Il fatturato dell'esercizio 2020 è stato pari a [31-100] milioni di euro a livello mondiale e [10-31] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'operazione è consistita nel passaggio da una situazione di controllo congiunto su Calvi e le sue controllate, al controllo esclusivo di Dea su tale società e le sue controllate, per effetto di una serie di "Eventi Rilevanti", come definiti dal citato Patto Parasociale, che hanno determinato il venir meno

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

dell'impegno di Dea, contenuto nel Patto medesimo, a votare in conformità alle indicazioni fornite da Calfin e dai soci persone fisiche appartenenti alla famiglia Chini.

9. In base a quanto rappresentato da Dea, dopo meno di un anno dalla stipula dell'accordo di ristrutturazione del dicembre 2018, nel quale si inseriva l'operazione di concentrazione del gennaio 2019, si è verificata una serie di accadimenti qualificabili come "Eventi Rilevanti" ai sensi del Patto Parasociale, che hanno automaticamente fatto venir meno le regole di *governance* di cui alla previsione dell'art. 5 del medesimo Patto, consentendo a Dea, a partire da novembre 2019, di esprimere in totale autonomia e senza vincoli il proprio diritto di voto nell'assemblea di Calvi anche in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e ad altre decisioni di carattere straordinario. Da novembre 2019 Dea dispone della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea ordinaria e straordinaria di Calvi.

10. Inoltre, a seguito degli effetti discendenti dal verificarsi degli eventi richiamati, il Consiglio di Amministrazione di Calvi non è più composto da sette membri. Con modifica statutaria deliberata dall'assemblea straordinaria di Calvi nel luglio 2021, il numero di amministratori è stato ridotto da sette a cinque. L'attuale Consiglio è stato votato dall'assemblea straordinaria nella stessa occasione ed è composto da cinque membri designati da Dea.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

11. L'operazione in esame, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato, nel 2018, superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, nel 2018, è stato superiore a 30 milioni di euro, soglie applicabili *ratione temporis*.

IV. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

12. L'operazione sopra descritta non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza solo successivamente alla sua realizzazione, a seguito di risposta, in data 24 gennaio 2022, a una sua richiesta di informazioni inviata in data 21 dicembre 2021. L'informativa completa dei dettagli dell'operazione con deposito del relativo formulario è avvenuta in data 3 febbraio 2022.

V. LA POSIZIONE DI DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR S.p.A.

13. Dea ritiene che, nel caso di specie, difettino sia l'elemento soggettivo sia l'elemento oggettivo dell'infrazione di cui all'art. 19, comma 2, della l. n. 287/1990.

14. In primo luogo, Dea evidenzia che la modifica del controllo esercitato su Calvi da parte di Dea, che già ne deteneva il controllo congiunto ad esito dell'operazione di concentrazione del 2019, è avvenuta per effetto dell'automatica attivazione di un meccanismo negoziale del quale Dea aveva dato piena informazione all'Autorità nel gennaio 2019, in sede di notifica di tale operazione.

15. In particolare, alla fine del 2019 si è verificato un Evento Rilevante, al quale gli accordi tra Dea e gli altri soci di Calvi attribuivano effetti giuridici idonei ad incidere anche sul controllo societario. Il verificarsi di tale evento rappresentava una circostanza al di fuori del controllo di Dea.

L'automatismo previsto dal Patto quale conseguenza del verificarsi dell'Evento Rilevante ha consentito a Dea di esprimere il proprio voto in assemblea senza vincoli, anche in relazione alla nomina del CdA e altre decisioni di carattere straordinario, così determinando, automaticamente e senza necessità di ulteriori accordi fra le Parti, la modifica della *governance* di Calvi, da una situazione di controllo congiunto a una di controllo esclusivo.

16. Dea sottolinea di aver prontamente fornito risposta alla richiesta di chiarimenti dell'Autorità del 21 dicembre 2021 e proceduto a notificare spontaneamente la modifica della natura del controllo su Calvi, in data 3 febbraio 2022.

In data 7 febbraio 2022, tale modifica è stata notificata anche al Bundeskartellamt, che ha deliberato la *clearance* dell'operazione il 22 marzo 2022 senza avviare un procedimento per l'irrogazione di sanzioni per omessa notifica.

17. In base a quanto rappresentato, Dea ritiene insussistente il presupposto oggettivo dell'infrazione contestata. Nel caso di specie, infatti, il passaggio di controllo è disceso dall'attivarsi di un meccanismo automatico, derivante dalle pattuizioni del 2018, privo di una fase prodromica, nella quale sia stato oggettivamente possibile alla società sottoporre la valutazione dell'operazione all'Autorità. La mancanza di una fase antecedente al passaggio di controllo avrebbe privato Dea della possibilità di procedere alla notifica preventiva.

18. Dea evidenzia, inoltre, che il bene giuridico tutelato dall'art. 16, comma 1, tramite l'obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione corrisponde alla salvaguardia degli assetti concorrenziali del mercato. L'inottemperanza a tale obbligo, pertanto, violerebbe la norma solo nella misura in cui sia idoneo a ledere gli interessi che essa tutela. A tale riguardo, Dea rileva l'assenza di qualsiasi alterazione delle dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti, atteso che l'operazione non ha comportato la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, come rilevato dall'Autorità nel provvedimento n. 30042 del 22 febbraio 2022.

19. Parimenti carente, a dire di Dea, sarebbe l'elemento soggettivo richiesto dalla norma per la sussistenza di una violazione dell'obbligo di notifica. L'art. 3 della legge 689/1981 richiede il carattere doloso o colposo delle violazioni per le quali sia applicabile una sanzione amministrativa. Per potersi giustificare l'applicazione di una sanzione per omessa comunicazione all'Autorità di un'operazione di concentrazione, tale omissione dovrebbe, quindi, essere commessa con dolo o colpa del soggetto obbligato.

Quindi, l'automatismo della realizzazione dell'operazione in esame provverebbe l'assenza di qualsiasi profilo di intenzionalità nella condotta di Dea, ossia di una volontà tesa ad eludere il controllo dell'Autorità sul mutato assetto di controllo su Calvi. Secondo Dea, il dolo sarebbe in ogni caso escluso per la totale mancanza di interesse di Dea a sottrarsi al vaglio dell'Autorità, in ragione dell'assenza di effetti pregiudizievoli dell'operazione in esame.

20. In aggiunta, Dea sottolinea che, in base ai fatturati relativi all'esercizio 2020, l'operazione in esame non sarebbe stata soggetta all'obbligo di notifica preventiva.

21. La mancata comunicazione preventiva, quindi, sarebbe priva di natura dolosa, ma anche di alcun carattere colposo. Infatti, solo ad esito della richiesta di informazioni dell'Autorità, la società avrebbe acquisito la consapevolezza dell'esistenza del relativo obbligo di notifica e ha provveduto

a comunicare spontaneamente l'operazione di concentrazione in esame, fornendo la massima collaborazione.

La tardività di tale comunicazione si giustificerebbe anche alla luce delle difficili condizioni economico-finanziarie del gruppo Calvi nel periodo in cui si è determinato il passaggio di controllo, combinate alle difficoltà organizzative e logistiche legate alla pandemia da Covid-19.

22. Pertanto, la Parte chiede all'Autorità di non procedere all'irrogazione di una sanzione alla luce dell'assenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, della l. 287/1990.

23. In via subordinata, le Parti chiedono all'Autorità di tenere conto, nel calcolo dell'eventuale sanzione, dei criteri fissati dall'art. 11 della legge n. 689/1981, anche alla luce della propria prassi decisionale, in considerazione dei seguenti fattori: *i*) assenza di dolo e/o colpa grave; *ii*) mancanza di effetti restrittivi della concorrenza derivanti dall'operazione; *iii*) spontaneità e celerità della comunicazione, collaborazione prestata nel corso del procedimento; *iv*) particolare complessità del contesto economico e sociale della pandemia da Covid-19 nel periodo immediatamente seguente all'intervenuta modifica del controllo.

VI. VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE

24. Dagli atti del procedimento risulta che l'operazione di concentrazione descritta è stata realizzata in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione all'Autorità, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva è stato violato.

25. Relativamente all'individuazione dei soggetti responsabili *ex* articolo 16 della legge n. 287/90, si osserva che, incombendo l'obbligo di comunicazione preventiva sulle imprese che acquisiscono il controllo¹, la responsabilità della mancata comunicazione dell'operazione può essere attribuita a Dea, in quanto acquirente del controllo esclusivo su Calvi.

26. Con riguardo all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate portano a escludere l'esistenza di una volontà diretta a eludere dolosamente il controllo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione. Tuttavia, posto che l'articolo 3 della legge n. 689/1981 prevede la responsabilità per un'azione od omissione dolosa o colposa, nel caso di specie si riscontra il colpevole ritardo nella comunicazione dell'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione, da parte di Dea, del controllo esclusivo di Calvi, avvenuta alla fine del 2019 e comunicata soltanto il 3 febbraio 2022.

Infatti, seppure l'operazione si è verificata per effetto dell'automatismo definito nei patti parasociali in precedenza stipulati, questi ultimi erano pienamente noti a Dea, in qualità di firmataria di tali accordi.

27. In merito all'elemento oggettivo dell'infrazione, non si può accogliere la tesi della Parte, secondo la quale la mancanza di un momento antecedente al passaggio di controllo, derivante dall'attivazione automatica delle pattuizioni del 2018, avrebbe privato Dea della possibilità di procedere ad una notifica preventiva dell'operazione. Al momento del verificarsi dell'"Evento Rilevante", infatti, Dea, nella piena conoscenza dei Patti stipulati e delle loro implicazioni, avrebbe dovuto procedere a un'immediata notifica all'Autorità della modifica dell'assetto di controllo su Calvi.

¹ Cfr. il Formulario predisposto dall'Autorità relativo alle "Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione tra imprese" (paragrafo D.1).

28. Si osserva, inoltre, come qualsiasi considerazione in ordine agli effetti dell'operazione non rilevi né ai fini dell'accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell'applicazione della relativa sanzione. Infatti, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell'Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione.

29. Verificata, in base a quanto sopra considerato, la violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, si ritiene di procedere all'irrogazione della sanzione. A tal fine, l'articolo 11 della legge n. 689/1981 dispone di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'ammenda, *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*.

30. In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di un insieme di fattori, tra i quali rientrano gli effetti concorrenziali dell'operazione tardivamente notificata. Da questo punto di vista, non si sono prodotti effetti pregiudizievoli nel mercato interessato, come si è valutato nell'ambito del provvedimento del 22 febbraio 2022, con il quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

31. L'entità del ritardo (pari a circa due anni) nella comunicazione dell'operazione appare limitata. Si osserva, tuttavia, che in assenza dell'attività di richiesta informazioni posta in essere dall'Autorità, l'infrazione avrebbe potuto avere durata maggiore o essere ancora in corso.

32. Per quanto riguarda le caratteristiche soggettive delle imprese sotto il profilo delle loro condizioni economiche, si osserva che nel 2020 Dea ha realizzato un fatturato pari a [517-700] milioni di euro.

33. Per questi motivi, considerate anche le condizioni economico finanziarie della Parte, circostanza anch'essa invocata dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, l'Autorità ritiene di applicare alla società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. una sanzione pari a 6.460,33 € (seimilaquattrocentosessanta/33 euro).

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della predetta legge, atteso che il fatturato realizzato a livello nazionale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della predetta operazione di concentrazione dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è risultato superiore alle soglie di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, previste al momento della realizzazione dell'operazione stessa;

CONSIDERATO che l'operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per

l'operazione tardivamente comunicata, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili dell'infrazione contestata, che l'operazione di concentrazione è riconducibile individualmente alla società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A.;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, a carico della società Dea, nella misura di 6.460,33 euro, sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) che la condotta posta in essere dalla società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., consistente nella mancata comunicazione dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo dell'impresa Calvi Holding S.p.A., integra una violazione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90;

b) di irrogare alla società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 6.460,33 € (seimilaquattrocentosessanta/33 euro).

La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento delle stesse, la società Dea Capital Alternative Fund SGR S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12448 - GALILEO DIECI/ARBO*Provvedimento n. 30147*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Galileo Dieci S.à r.l., pervenuta in data 22 aprile 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Galileo Dieci S.à r.l. (di seguito, Galileo) è una *holding* di partecipazioni di diritto lussemburghese, interamente controllata da NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l. (di seguito, NBRP Holdings), società di diritto lussemburghese il cui capitale sociale risulta detenuto da NB Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF (di seguito, NBRP), fondo di *private equity* di diritto lussemburghese. NBRP è gestito da Neuberger Berman AIFM S.à r.l. (di seguito, NB AIFM), società di diritto lussemburghese, a sua volta, soggetta al controllo indiretto di Neuberger Berman Group, L.L.C. (di seguito, NB). NB gestisce portafogli azionari, obbligazionari, di *private equity e hedge fund* per istituzioni e intermediari a livello globale.

2. Nel 2020 il Gruppo NB ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [3-4]* miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.

3. Arbo S.p.A. (di seguito, Arbo o la *Target*) è una società a capo dell'omonimo gruppo attivo nel commercio (anche elettronico) all'ingrosso e al dettaglio di ricambi, componenti e accessori per caloriferi, radiatori, caldaie, sistemi di condizionamento d'aria e sanitari.

4. Il capitale sociale di Arbo è detenuto da Solferino 1 S.r.l., da Bravo Capital Partners S.C.A. RAIF e da Società Interessenze e Partecipazioni S.r.l.

5. Nel 2021 il Gruppo Arbo ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa [31-100] milioni di euro, di cui circa [31-100] milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [31-100] milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione notificata consiste nell'acquisizione, da parte di Galileo, dell'intero capitale sociale di Arbo.

7. In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

9. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

10. Dal punto di vista merceologico, in considerazione dell'attività della *Target*, l'operazione interessa (i) il mercato del commercio, anche elettronico, all'ingrosso e al dettaglio di ricambi, componenti e accessori per caloriferi, radiatori, caldaie, sistemi di condizionamento d'aria, (ii) il mercato della vendita di sistemi di condizionamento d'aria e (iii) il mercato della vendita di accessori e componenti idraulici e prodotti per l'ambiente del bagno.

11. Dal punto di vista geografico, la dimensione dei tre mercati può essere ritenuta nazionale, in ragione della scarsa incidenza dei costi di trasporto.

12. Tuttavia, ai fini della presente operazione non appare necessario pervenire ad una esatta definizione dei mercati geografici in quanto la valutazione concorrenziale dell'operazione non muterebbe.

Effetti dell'operazione

13. Nei mercati italiani del commercio, anche elettronico, all'ingrosso e al dettaglio di ricambi, componenti e accessori per caloriferi, radiatori, caldaie, sistemi di condizionamento d'aria, della vendita di sistemi di condizionamento d'aria e della vendita di accessori e componenti idraulici e prodotti per l'ambiente del bagno, la *Target* detiene quote pari rispettivamente al 15-20%] circa, a meno dell'1% e a meno dell'1%, mentre il Gruppo NB non è attivo.

14. In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

15. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12449 - MARIGLIANO/BARCELLA ELETTROFORNITURE

Provvedimento n. 30148

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Marigliano S.p.A. pervenuta in data 26 aprile 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Marigliano S.p.A. (di seguito "Marigliano") è una società attiva in Italia nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico civile ed industriale, principalmente attraverso l'assunzione di partecipazioni in società direttamente operanti in tale settore.

Marigliano è controllata da persone fisiche e il suo capitale è equamente suddiviso tra tre persone fisiche.

2. Nel 2020 il fatturato totale delle imprese del gruppo Marigliano interessate dalla concentrazione è stato pari a [517-700]* milioni di euro per vendite in Italia.

3. Barcella Elettroformiture S.p.A. (di seguito "Barcella" o "la Target") è anch'essa attiva in Italia nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico civile ed industriale e il suo capitale è interamente detenuto da una persona fisica, la Signora [omissis].

4. Nel 2020 il fatturato realizzato in Italia da Barcella è stato pari a circa 136 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. La concentrazione notificata consiste nell'acquisizione da parte di Marigliano del controllo esclusivo di Barcella, attraverso l'acquisto dell'intero capitale di quest'ultima.

6. Non sono previste restrizioni accessorie all'Operazione di concentrazione notificata.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa.

8. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1 I mercati del prodotto e geografico interessati

9. Sulla base dei precedenti dell'Autorità¹, tenuto conto dell'attività svolta dalla società oggetto di acquisizione, sotto il profilo merceologico l'operazione in esame interessa il settore della commercializzazione all'ingrosso e, in misura marginale, al dettaglio di materiali elettrico, civile e industriale.

In base ai dati forniti dalle Parti, le vendite al dettaglio a privati e di piccoli elettrodomestici hanno infatti, per entrambe le Parti, un'incidenza inferiore al [1-5%] del rispettivo fatturato.

10. Tale ambito merceologico concerne la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, da parte degli operatori del settore, di materiali elettrici di diverso tipo, che vengono destinati sia al settore elettromeccanico sia a quello elettronico e che sono acquistati dai clienti, in prevalenza industrie, enti pubblici, imprese edili, quadristi, specialisti dell'automazione industriale, installatori elettrici anche specializzati e di grandi dimensioni nonché, in misura minore, distributori al dettaglio che rivendono a persone fisiche o, in misura ancora inferiore, direttamente da privati.

11. Secondo quanto rappresentato dalle Parti, si tratta di un settore maturo e soggetto a recenti cambiamenti con l'ingresso di concorrenti attivi anche a livello internazionale, per via dell'assenza di significative barriere all'ingresso di tipo, ad esempio, tecnologico e legale, come testimoniato dai diversi ingressi che si sono realizzati nel corso degli ultimi dieci anni.

La quasi totalità dei prodotti commercializzati in Italia è acquistata da fornitori con sede in UE. Le imprese partecipanti alla concentrazione non hanno affiliate estere. Le Parti riferiscono anche un significativo fenomeno di trasferimento di quote di mercato verso nuovi canali di distribuzione, tra cui l'e-commerce e la grande distribuzione organizzata, nonché l'emergere di nuovi sbocchi di mercati tra cui, ad esempio, il *building automation* e la domotica.

12. Secondo quanto rappresentato dalle Parti, si osserva un significativo fenomeno di vendite dirette - senza intermediazione dei grossisti - da parte dei produttori ai clienti finali, la cui attività risulta quindi in concorrenza con i distributori grossisti.

13. In base ai dati forniti dalla Parte notificante, a livello nazionale, la dimensione complessiva del settore espressa in valore delle vendite, ha superato i 12 miliardi di euro nel 2020. Di conseguenza, la quota di mercato vantata in tale ambito geografico da Marigliano nello stesso anno finanziario è stata pari a circa il [1-5%], mentre quella realizzata dalla Target è stata pari a circa l'[1-5%].

Esistono diversi e qualificati concorrenti attivi nel settore, con dimensioni paragonabili a quelle raggiunte dalle Parti: tra questi, Sonepar Italia ([1-5%]), Sacchi S.p.A. ([1-5%]), Comet S.p.A. ([1-5%]).

14. In base ai precedenti in materia, da un punto di vista geografico, la distribuzione all'ingrosso di materiale elettrico si ritiene di dimensione regionale, ovvero provinciale/pluri provinciale, in

¹ Cfr. C12232 – SACCHI GIUSEPPE/DEMO, Provvedimento n. 27796 del 5 giugno 2019 e C12636 – MARIGIANO/EDIF-EDIF HOLDING, Provvedimento n. 28207 del 16 marzo 2021.

considerazione dell'ambito di operatività dei grossisti che, in generale, servono un'area territoriale piuttosto estesa (la distribuzione al dettaglio assume invece una rilevanza tipicamente locale). Nel caso di specie, comunque, non occorre addivenire ad una precisa delimitazione geografica del mercato, in quanto la valutazione dell'impatto concorrenziale dell'operazione non muta, quale che sia la definizione adottata.

15. In considerazione dell'attività svolta dalla società oggetto di acquisizione, dal punto di vista geografico risultano interessate dall'operazione in esame le regioni di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e le rispettive province. In tali ambiti geografici Marigliano non è attiva se non in misura del tutto marginale, dal momento che la società è presente in Campania, Lazio, Puglia e Marche, ad eccezione di 4 punti vendita detenuti in Emilia Romagna. Tuttavia, la Parte notificante ha precisato che tali punti vendita sono localizzati nelle province della Romagna, mentre Barcella è presente nelle sole province Emiliane.

IV.2 Effetti dell'operazione

16. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Barcella da parte di Marigliano. L'acquisizione non comporterà sovrapposizioni di natura orizzontale tra le attività delle Parti nei mercati rilevanti del settore della commercializzazione di materiale elettrico civile e industriale, all'ingrosso e al dettaglio, dal momento che le parti sono attive in ambiti geografici differenti, ad eccezione di una limitata sovrapposizione in Emilia Romagna. La *ratio* dell'operazione risiede, infatti, nella volontà dell'acquirente di estendere geograficamente al nord Italia il proprio ambito di operatività.

17. Come anticipato, il commercio all'ingrosso di materiale elettrico assume una dimensione geografica regionale o subregionale. Le attività delle Parti di commercio al dettaglio di materiale elettrico incidono in misura marginale sul complesso delle vendite delle società. Marigliano è attiva – sia all'ingrosso sia al dettaglio – nelle regioni Campania, Lazio, Marche e Puglia e, solo marginalmente in Romagna, con 4 punti vendita. Barcella detiene punti vendita nelle sole regioni Lombardia, Veneto ed in Emilia. A livello nazionale, in ogni caso, la concentrazione darà luogo a una quota di mercato congiunta contenuta (*15-10%*), in presenza di diversi concorrenti con quote di mercato analoghe.

18. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare in maniera significativa le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame, consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo di Barcella da parte di Marigliano, non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1836 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) – ASSEGNAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Roma, 14 aprile 2022

Comune di Rosignano Marittimo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 12 aprile 2022, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla "*Procedura ad evidenza pubblica per concessione di valorizzazione e utilizzazione economica, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 conv. dalla L. n. 410/2001 e ss.mm.ii., di aree e strutture ubicate in Loc. Lillatro e destinate ad attività balneari, somministrazione alimenti e bevande, parcheggi e per concessione di aree marittime*" bandita da codesto Comune, e a ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente.

Al riguardo, in linea generale, l'Autorità, in precedenti interventi di *advocacy*, si è più volte pronunciata sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni – tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi – mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, al fine precipuo di cogliere i benefici che derivano dalla concorrenza per il mercato e consentire l'allocazione più efficiente possibile delle risorse pubbliche. Con specifico riferimento alle concessioni demaniali marittime, il confronto competitivo deve sempre essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale, nella generalità dei casi, le dinamiche concorrenziali risultano già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

Ciò posto, l'Autorità valuta con favore la scelta operata da codesto Comune di esperire, per l'affidamento delle concessioni di cui trattasi nel caso di specie (una concessione di valorizzazione per servizi di ristorazione e parcheggio e una concessione demaniale marittima), una procedura a evidenza pubblica.

Tuttavia, dall'analisi delle previsioni contenute nel relativo Disciplinare di gara, emerge un elemento portatore di restrizioni di natura concorrenziale con specifico riferimento al requisito di partecipazione inerente alla capacità tecnica e professionale (articolo 5, lettera d), del Disciplinare). Tale requisito, infatti, contempla l'aver esercitato per almeno tre degli ultimi cinque anni, non solo attività di ristorazione, ma anche attività "*correlate alla balneazione*", indicando a quest'ultimo

proposito a titolo esemplificativo la gestione di stabilimenti balneari o il noleggio di attrezzature balneari¹.

Al riguardo, si evidenzia come il requisito relativo ad attività pregressa nell'ambito della gestione di stabilimenti balneari sia ingiustificatamente restrittivo, in quanto preclusivo della possibilità di partecipazione alla procedura per i soggetti definibili come nuovi entranti, ossia caratterizzati da scarsa o nulla (recente) esperienza pregressa nel settore. Si tratta infatti di un'attività tipicamente svolta in regime concessorio, per la quale il possesso dell'esperienza pregressa finisce con il circoscrivere i potenziali partecipanti alla gara alla cerchia degli operatori che già dispongono o hanno disposto nel recente passato di concessioni balneari.

L'attività da svolgere in relazione alla concessione demaniale marittima (riassumibile nella fornitura di servizi balneari), inoltre, non appare tale da richiedere, per una qualche ragione di ordine generale, la necessità di aver svolto detti servizi nel recente passato (se non evidentemente per quanto riguarda la disponibilità delle necessarie certificazioni di legge).

Né appaiono sufficienti a mitigare dette problematiche di ordine concorrenziale la possibilità di partecipare alla gara in forma aggregata e il possibile ricorso all'istituto dell'avvalimento. Si tratta infatti di strumenti che comunque introducono un non necessario aggravamento degli oneri di partecipazione in capo ai nuovi entranti, generalmente soggetti di piccola dimensione e con poca esperienza che potrebbero rinunciare alla partecipazione stessa in ragione degli eccessivi oneri burocratici che essa comporterebbe (si pensi all'attività di ricerca di *partner* e a quella legale/contrattuale per la formale costituzione di un'ATI, all'attività di ricerca e contrattualizzazione di un'impresa ausiliaria, ecc.).

In conclusione, dunque, dall'analisi svolta emerge che la suddetta previsione del Disciplinare di gara è priva dei connotati di necessità e proporzionalità ed è idonea a determinare una potenziale significativa riduzione del *favor participationis*, precludendo di fatto la partecipazione alla procedura competitiva in argomento ai soggetti nuovi entranti nel mercato, nonché ai soggetti con una recente esperienza nel settore, ma temporalmente limitata (inferiore ai tre anni richiesti).

Al riguardo, quindi, ai fini di tutela della concorrenza l'Autorità ritiene opportuno eliminare, dalla lettera d) dell'articolo 5 del Disciplinare di gara in oggetto, la richiesta di aver gestito per almeno tre degli ultimi cinque anni "*attività correlate alla balneazione*".

In conclusione, il requisito di partecipazione alla procedura pubblica in argomento, relativo al possesso del necessario livello di capacità tecnica e professionale, risulta idoneo a integrare una preferenza in favore di operatori (balneari) già attivi sul mercato, a detrimento di soggetti nuovi entranti (ossia con poca o nulla recente esperienza nel settore), tale da restringere di fatto il novero dei partecipanti e quindi i benefici potenziali derivanti dal ricorso a procedure di gara.

Il menzionato requisito, pertanto, integra una violazione degli articoli 10 e 12 della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi) e degli articoli 14 e 16 del relativo D.Lgs. di recepimento (il decreto n. 59/2010), nonché dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)².

¹ "*Requisito di capacità tecnica e professionale: aver gestito, in forma imprenditoriale, negli ultimi 5 anni, per un periodo non inferiore a 3 anni complessivi, strutture destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, e attività correlate alla balneazione (a titolo esemplificativo: gestione stabilimenti balneari, attività di noleggio attrezzature balneari)*".

² Laddove in particolare si richiede che le stazioni appaltanti rispettino i principi di concorrenza, non discriminazione e proporzionalità (comma 1) e che le stesse non possano limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, pertanto, il Comune di Rosignano Marittimo dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito alla decisione dell'Autorità di non presentare ricorso avverso il bando della procedura a evidenza pubblica indetta dal comune di Rosignano Marittimo per l'affidamento di una concessione di valorizzazione (per strutture e aree destinate a servizi di bar/ristorazione e di parcheggio) e di una concessione demaniale marittima (per una porzione di arenile su area demaniale marittima)

Nella propria riunione del 12 aprile 2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare al comune di Rosignano Marittimo un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla procedura a evidenza pubblica indetta per l'affidamento di una concessione di valorizzazione (per strutture e aree destinate a servizi di bar/ristorazione e di parcheggio) e di una concessione demaniale marittima (per una porzione di arenile su area demaniale marittima), e a ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente.

In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato - con specifico riferimento alla concessione demaniale marittima - come restrizioni di natura concorrenziale potessero derivare dal requisito di partecipazione inerente alla capacità tecnica e professionale (articolo 5, lettera d), del Disciplinare di gara). Tale requisito, infatti, contempla l'aver esercitato per almeno tre degli ultimi cinque anni, non solo attività di ristorazione, ma anche attività "*correlate alla balneazione*", indicando a quest'ultimo riguardo a titolo esemplificativo la gestione di stabilimenti balneari o il noleggio di attrezzature balneari. In proposito, l'Autorità ha sottolineato come il requisito relativo all'attività pregressa nell'ambito della gestione di stabilimenti balneari potesse risultare ingiustificatamente restrittivo, in quanto nello specifico preclusivo della possibilità di partecipazione alla procedura per i soggetti definibili come nuovi entranti. In particolare, l'Autorità ha segnalato al Comune come si tratti di un'attività tipicamente svolta in regime concessorio, per la quale il possesso dell'esperienza pregressa finisce con il circoscrivere i potenziali

favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici (comma 2); nel caso di specie può, altresì, rilevare la previsione per cui i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le micro, le piccole e le medie imprese (comma 7).

partecipanti alla gara alla cerchia degli operatori che già dispongono, o hanno disposto nel recente passato, di concessioni balneari.

A seguito del ricevimento di detto parere motivato, il comune di Rosignano Marittimo, con comunicazione pervenuta in data 6 maggio 2022, ha fornito all'Autorità i chiarimenti necessari a rispondere ai rilievi mossi nel parere stesso, in merito allo specifico profilo della possibile restrizione concorrenziale rilevata con riferimento al richiamato requisito tecnico di partecipazione. In particolare, secondo quanto chiarito, la portata di tale requisito non risulta circoscritta ai soli concessionari (attuali o del recente passato): il requisito di partecipazione in argomento, infatti, non si limita a riguardare la gestione passata di una concessione balneare, bensì ricomprende anche attività connesse (“*correlate*”) ma extra-concessione. La partecipazione alla gara *de qua* risulta dunque aperta anche a soggetti non concessionari (né presenti né passati), purché in possesso di un’esperienza nel settore che appare ragionevole trattandosi di un affidamento particolarmente articolato.

Preso atto dei chiarimenti forniti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 24 maggio 2022, ha ritenuto che siano venuti meno i presupposti per un’eventuale impugnazione dinanzi al giudice amministrativo degli atti contestati.

AS1837 - MODALITÀ PER L'AMMISSIONE E CONTROLLO DEI TIPI GENETICI SUINI INDICATI NEI DISCIPLINARI DELLE DOP E DELLE IGP

Roma, 12 maggio 2022

Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, intende formulare alcune osservazioni in merito alle distorsioni della concorrenza derivanti dalle disposizioni del decreto MIPAAF n. 12390 del 5 dicembre 2019 che prevedono un coinvolgimento dell'Associazione nazionale allevatori suini - ANAS¹ e del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - CREA - ZA² nell'iter di valutazione dei tipi genetici suini, diversi dalle razze del Libro genealogico italiano (LGI), ai fini dell'inclusione nella "Lista degli altri tipi genetici" idonei ai fini DOP/IGP.

In proposito, nel rappresentare che l'Autorità è già intervenuta sulla materia, si ritiene innanzitutto doveroso richiamare i contenuti della propria precedente segnalazione AS1036 (S1747) - *Disciplina della riproduzione animale*³ adottata, ai sensi dell'art. 21 della Legge 287/1990, in relazione alle previsioni dell'art. 3 della Legge 30/1991 "*Disciplina della riproduzione animale*"⁴, nonché l'attuale regolamentazione vigente in materia di verifica dei tipi genetici suini idonei per l'impiego nelle produzioni DOP/IGP.

¹ ANAS è un ente senza fini di lucro, iscritto presso il Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma. Soci dell'ANAS sono le Associazioni Allevatori di primo grado, Enti e Associazioni i cui compiti rientrano nelle finalità di ANAS e le organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute. Secondo quanto disposto dall'art. 3 del relativo Statuto, tale associazione "*si propone di promuovere e attuare le iniziative che possono contribuire al miglioramento, all'incremento, all'utilizzazione, alla valorizzazione tecnico-economica ed alla promozione dell'allevamento dei suini e dei prodotti da essi derivati*".

² Il Centro di Ricerca Zootecnia ed Acquacoltura del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito: CREA - ZA) è un Ente di ricerca pubblico, vigilato dal Ministero, che si occupa dell'allevamento e delle produzioni di tutte le specie zootecniche con attività prevalente nei settori della genomica, alimentazione, fisiologia, benessere animale, produzione e trasformazione di carne e latte.

³ Cfr. Decisione del 20 marzo 2013, pubbl. in Boll 13/2013.

⁴ LEGGE 15 gennaio 1991, n. 30 Disciplina della riproduzione animale (GU n.24 del 29-01-1991), ora abrogata.

La segnalazione AS1036 (S1747) - Disciplina della riproduzione animale

Nella propria precedente segnalazione del 2013, inviata ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Consiglio dei Ministri, nonché al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, l'Autorità ha contestato la scelta del legislatore (art. 3 della Legge 30/1991)⁵ di attribuire compiti di natura pubblicistica ad associazioni rappresentative degli interessi degli operatori, in quanto idonea a produrre conseguenze anticoncorrenziali sul mercato della commercializzazione dei prodotti di allevamento.

Nello specifico, con riferimento al settore suinicolo, l'Autorità ha evidenziato la sussistenza di rilevanti profili problematici da un punto di vista concorrenziale, legati al duplice ruolo svolto dall'ANAS, di "ente controllore" e "operatore controllato". In particolare, l'Autorità ha contestato le seguenti circostanze: *i.* ANAS, alla quale veniva attribuita l'istituzione e la tenuta dei libri genealogici⁶, non si limitava a svolgere questa funzione pubblicistica, ma operava anche sul mercato dello sviluppo e della commercializzazione di linee genetiche suine, attraverso una propria società controllata, GEN.I, in concorrenza con gli altri operatori. Grazie allo svolgimento della funzione di tenuta dei libri genealogici, ANAS accedeva ad informazioni strategiche inerenti alle politiche commerciali dei *competitor*, che poteva utilizzare per avvantaggiare la propria controllata; *ii.* ANAS beneficiava, inoltre, di finanziamenti pubblici con cui poteva sussidiare le attività di GEN.I., favorendola rispetto ai concorrenti; *iii.* i suoi rappresentanti avevano un ruolo importante all'interno dei Consorzi incaricati di vigilare sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione dei prodotti suinicoli DOP/IGP⁷; consorzi che, dunque, non risultavano caratterizzati, come dovuto, da requisiti di terzietà e indipendenza⁸.

Pertanto, al fine di evitare distorsioni dei meccanismi concorrenziali nel settore della riproduzione animale, l'Autorità riteneva che l'esercizio delle funzioni di tenuta e gestione dei libri genealogici – in considerazione della loro natura pubblicistica – avrebbe dovuto essere svolta direttamente dal

⁵ L'articolo 3 della Legge n. 30/91 e *ss.mm.ii.* (ora abrogato) riconosceva alle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, e, dunque, a soggetti di diritto privato portatori per definizione di interessi particolari, il compito di tenere e gestire i libri genealogici e, più in generale, la titolarità di funzioni pubbliche di valutazione, controllo e certificazione di alcune rilevanti attività svolte dalle imprese attive nel settore della riproduzione animale.

⁶ ANAS è l'unico soggetto che, previa approvazione del MIPAAF, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia, istituisce e gestisce: *(i)* il Libro Genealogico Italiano della Specie Suina (in seguito LGI), ove sono registrate le linee genetiche afferenti alle diverse razze italiane pure (Large White Italiana, Landrace Italiana, Duroc Italiana, e Pietrain), *(ii)* il Registro Anagrafico della Specie Suina, ove sono registrate le linee genetiche relative alle razze estere a limitata diffusione in Italia e alle razze autoctone, e *(iii)* l'Albo Nazionale dei Registri dei Suini Riproduttori Ibridi, ove sono registrate le linee genetiche delle razze ibride.

⁷ In particolare, si trattava dei consorzi IPQ e INEQ, entrambi incaricati di vigilare sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti suinicoli DOP/IGP.

⁸ In altri termini, siffatta situazione poteva determinare indebiti comportamenti discriminatori da parte dei consorzi a vantaggio di GEN.I., controllata da ANAS, a danno degli operatori concorrenti.

Ministero, oppure affidata, con procedura ad evidenza pubblica, a soggetti indipendenti, privi di cointeressenze con il mercato di riferimento^{9,10}.

L'attuale regolamentazione in materia di verifica dei tipi genetici suini idonei per l'impiego nelle produzioni DOP/IGP.

Tuttavia, il nuovo D.Lgs. 52/2018 di disciplina della riproduzione animale¹¹ non ha apportato le auspiccate modifiche alla situazione previgente, disponendo all'art. 13, recante "*Disposizioni transitorie*", che: 1) "[...] *le Associazioni nazionali allevatori e gli Enti pubblici che tengono i libri genealogici e i registri anagrafici, nonché i soggetti detentori di Registri riproduttori suini ibridi già riconosciuti adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 3*¹²"; 2) "*I Disciplinari, di cui alla legge 30/1991 dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonché i Registri suini riproduttori ibridi, già approvati, sono considerati Programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012*"; 3) "*I soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari già approvati dal Ministero sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 2*"¹³.

Con Decreto n. 12390 del 5 dicembre 2019¹⁴, codesto Ministero ha poi rivisto il sistema di verifica dei tipi genetici suini che risulta possibile impiegare nel circuito DOP/IGP, passando da un meccanismo di *opt-out* ad uno di *opt-in*¹⁵. Tutte le case genetiche attive in Italia, seppure già facenti

⁹ Venivano richiamate in proposito anche precedenti segnalazioni nelle quali l'Autorità aveva già osservato che lo svolgimento della funzione di controllore da parte di un soggetto che opera contemporaneamente sul mercato in concorrenza con altre imprese rischia di assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio (AS235 - *Normative regionali istitutive delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente*, in Boll. 16/2002, AS225 - *Regolamentazione dell'attività di consulenza svolta dagli Istituti zooprofilattici sperimentali*, in Boll. 49/2001 e AS173 - *Norme limitative e distorsive della concorrenza*, in Boll. 5/1999).

¹⁰ Cfr. sentenza del TAR Lazio (Roma) del 16 febbraio 2016, n. 2059/2016.

¹¹ Decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 52 *Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154* (GU n. 120 del 25-05-2018), che ha abrogato la legge 15 gennaio 1991, n. 30.

¹² Cfr. art 3 - *Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici* - "[...] 3. *Il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, di cui al successivo articolo 4, comma 4, approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi, e che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2016/1012.*"

¹³ Cfr. Art. 4 - *Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione* - "2. *I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine; b) sede in Italia con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale; c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione; d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di cui al comma 4; e) personalità giuridica senza fini di lucro; f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto; g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012.*"

¹⁴ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (GURI), serie generale n. 298 del 20 dicembre 2019

¹⁵ In particolare l'Art. 3 (Procedure) del decreto prevede "1. *Gli Enti selezionatori o ibridatori, interessati all'iscrizione di un tipo genetico nella "Lista degli altri tipi genetici", presentano apposita istanza a mezzo PEC all'ANAS, fornendo le informazioni indicate dalla procedura metodologica denominata "Requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP", di cui all'allegato II. 2. Acquisita l'istanza, l'ANAS effettua l'istruttoria di competenza, che prevede la verifica della correttezza e della completezza della domanda, la raccolta di ogni informazione utile ad esprimere il parere in merito al tipo genetico per il quale si chiede l'ammissione alla lista di cui all'articolo 2 e la trasmissione della documentazione corredata da relativo parere al CREA-ZA per il successivo iter. 3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il CREA-ZA elabora i dati sulla base di quanto previsto dall'allegato II, punto 2 ed esprime il parere in merito alla compatibilità del tipo genetico con gli schemi di selezione del Libro Genealogico*

parte da tempo del circuito delle produzioni DOP/IGP, hanno, pertanto, dovuto presentare, a differenza del passato, una specifica istanza al fine di inserire le proprie linee nella “*Lista degli altri tipi genetici*” (c.d. lista positiva/*white list*)¹⁶.

L’attuale *iter* si sviluppa come segue: (i) la casa genetica deve presentare un’apposita domanda e comunicare talune informazioni ad ANAS, in particolare quelle indicate alla Scheda 2 dell’Allegato II del Decreto^{17, 18}; (ii) ANAS trasmette poi il *dossier* al CREA-ZA, affinché esso possa esprimere il proprio parere in merito alla conformità a fini DOP/IGP del tipo genetico; (iii) il Ministero, sulla base delle valutazioni compiute dal CREA-ZA, adotta un provvedimento di accoglimento o di rigetto¹⁹.

L’unica casa genetica non soggetta al suddetto meccanismo di *opt-in* è ANAS, posto che i tipi genetici di cui al Libro Genealogico Italiano della Specie Suina sono considerati idonei “a priori” dai disciplinari delle DOP/IGP.

Da quanto appreso dall’Autorità a seguito di segnalazioni pervenute da parte di operatori del settore, nel corso del 2020, diverse case genetiche operanti in Italia, hanno, dunque, presentato istanza di ammissione alla “Lista degli altri tipi genetici” per essere autorizzate ai fini dell’utilizzo nelle produzioni DOP/IGP.

Risulta ora che, su un totale di ventinove (29) linee genetiche sottoposte a valutazione, codesto Ministero, a seguito di parere negativo del CREA-ZA, nei mesi di febbraio e di marzo 2022, ha adottato provvedimenti di rigetto in relazione a ben venticinque (25) di esse, ossia la quasi totalità.

I tipi genetici “bocciati” da codesto Ministero costituiscono l’intero portfolio commerciale di diversi *player* rilevanti fino ad oggi regolarmente operanti in Italia, con la conseguenza che essi saranno espunti dal mercato italiano delle produzioni DOP/IGP. Si tratta di Tipi genetici che, sino ad oggi,

Italiano per la produzione del suino pesante e lo trasmette al Ministero e all’ANAS. 4. La DISR, tenuto conto del parere del CREA-ZA, adotta il decreto di approvazione, ovvero di rigetto, della richiesta di iscrizione del tipo genetico nella lista di cui al precedente articolo 2, dandone comunicazione attraverso l’aggiornamento della lista stessa sul sito internet www.politicheagricole.it. 5. [...]”.

¹⁶ La richiesta deve essere presentata non solo per i nuovi tipi genetici che si intende introdurre nel circuito DOP, ma anche per i tipi genetici già in uso nella produzione dei prosciutti DOP alla data di pubblicazione del Decreto. Per tipo genetico già in uso si intende un tipo genetico presente negli elenchi pubblicati dagli Organismi di Controllo, precedentemente alla data del decreto. La richiesta di valutazione di un tipo genetico in uso deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2020. La mancata presentazione della richiesta entro il predetto termine determina l’esclusione del tipo genetico dal circuito DOP.

¹⁷ In base a quanto stabilito nell’Allegato II al decreto “*Le informazioni considerate sono le seguenti: Finalità del programma del tipo genetico (Scheda 1); Informazioni per ognuna delle razze o delle linee di fondazione utilizzate nella costituzione del tipo genetico (Scheda 2); Informazioni aggiuntive eventualmente fornite dall’Ente richiedente; Comunicazione commerciale diffusa dal produttore in Italia e all’estero; Esistenza di tipi genetici analoghi o assimilabili commercializzati per la macellazione a pesi leggeri ovvero già dichiarati non conformi in precedenza ancorché con diverse denominazioni; Informazioni riguardanti il tipo genetico eventualmente conservate nell’ambito dell’attività dell’Albo nazionale registri suini riproduttori ibridi*”.

¹⁸ La valutazione si basa sulla verifica degli obiettivi del programma genetico, che deve prevedere direttamente o indirettamente almeno i seguenti: - mantenere od aumentare il grasso di copertura (spessore del lardo); - mantenere o migliorare l’attitudine della carne alla stagionatura (qualità della carne per la stagionatura).

¹⁹ L’esame riguarda ora non solo il tipo genetico del verro riproduttore (padre) ma anche quello della scrofa (madre). Il tutto in congiunzione con le proposte di revisione dei due principali disciplinari DOP – ossia, quelli relativi ai Prosciutti di Parma e San Daniele – ai sensi delle quali (articolo 5) si richiede che sia il tipo genetico dal lato maschile (padre) che quello relativo alla femmina (madre) debbano essere previamente autorizzati affinché la loro progenie (figli, ossia, i suinetti terminali) possa essere impiegata per la realizzazione di prodotti DOP. Unica eccezione prevista è quella per le c.d. meticce – intese come scrofe per le quali non è possibile identificare il tipo genetico in quanto non provenienti da uno schema di selezione – le quali possono essere utilizzate unitamente a seme proveniente da verri afferenti agli schemi di selezione del LGI, ossia di ANAS.

hanno rappresentato (in valore/volume) la grande maggioranza di quelli impiegati nel circuito DOP/IGP, che di conseguenza verrà alimentato in via quasi esclusiva dai tipi genetici prodotti nel contesto dei programmi di selezione gestiti da ANAS (che potrebbe, in tal modo, incrementare notevolmente la propria quota, fino a raggiungere una posizione di quasi monopolio sul mercato).

Valutazioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità ritiene di dover constatare come le proprie osservazioni, contenute nella precedente segnalazione *AS1036*, siano state completamente disattese, in quanto anche l’attuale regolamentazione di settore in materia di controlli e valutazioni dei tipi genetici di suini ibridi ai fini DOP/IGP, contenuta nel Decreto MIPAAF n. 12390 in esame, appare del tutto inidonea a garantire che l’esercizio di tali funzioni di natura pubblicistica avvenga nel rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra le diverse case genetiche che operano sul mercato.

In particolare, il decreto MIPAAF n. 12390, coinvolgendo direttamente ANAS - organismo pubblico e operatore attivo sul mercato - nel procedimento di valutazione dei tipi genetici ibridi, ai fini dell’inclusione nel circuito delle produzioni DOP/IGP, presenta evidenti gravi anomalie da un punto di vista della tutela della concorrenza e della parità degli operatori sul mercato. E in effetti, i decreti di rigetto di cui sopra, adottati ad esito di tale *iter* procedurale, nei mesi di febbraio e di marzo 2022, appaiono idonei ad escludere dal circuito delle produzioni DOP/IGP quasi tutte le case genetiche che vi operavano da anni con le loro linee ibride, potendo instaurare un quasi-monopolio a favore dei tipi genetici commercializzati da ANAS, l’unico *player* non soggetto al cd. meccanismo di *opt-in*.

In particolare, come già rilevato e contestato dall’Autorità in passato, ANAS riveste tuttora un duplice ruolo, che la pone necessariamente in una situazione di conflitto di interessi: *i.* da una parte, l’Associazione svolge in via esclusiva una funzione di natura pubblicistica, nella qualità di tenutaria del Libro Genealogico Italiano e dell’Albo dei Registri dei suini riproduttori ibridi. In questa veste essa riceve informazioni commerciali sensibili di estremo dettaglio da parte delle case genetiche che chiedono la registrazione presso il registro dell’Albo loro intestato; *ii.* dall’altra, essa costituisce un operatore imprenditoriale attivo direttamente (e non più tramite la società controllata GEN.I) nel mercato a valle della commercializzazione delle linee genetiche suine.

Anzi, nella nuova regolamentazione di settore dettata dal Decreto MIPAAF n. 12390, ANAS viene, addirittura, coinvolta attivamente nel processo di valutazione delle istanze dei concorrenti per l’inclusione nella “Lista degli altri tipi genetici”, necessaria per rientrare nel circuito delle produzioni DOP/IGP (sulla base del nuovo meccanismo di *opt-in*). L’art. 3, comma 2, del Decreto n. 12390 prevede, infatti, che ANAS - alla quale gli Enti selezionatori o ibridatori, interessati all’iscrizione di un tipo genetico nella “Lista degli altri tipi genetici”, devono presentare apposita istanza, corredata da una serie di dati - effettui l’istruttoria di competenza, che prevede “*la verifica della correttezza e della completezza della domanda, la raccolta di ogni informazione utile ad esprimere il parere in merito al tipo genetico per il quale si chiede l’ammissione alla lista di cui all’articolo 2 e la trasmissione della documentazione corredata da relativo parere al CREA-ZA per il successivo iter*”. Alcune considerazioni devono essere formulate anche in merito alla posizione del CREA-ZA, al quale il Ministero ha affidato il compito di elaborare i dati ricevuti ed esprimere il proprio parere in

merito alla compatibilità del tipo genetico con gli schemi di selezione del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante. È sulla base di tale parere che la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero - DISR adotta il decreto di approvazione, ovvero di rigetto, della richiesta di iscrizione del tipo genetico nella “Lista degli altri tipi genetici”. Ebbene, la terzietà e l’indipendenza di tale Centro è pregiudicata dall’esistenza di elementi di collegamento con ANAS dal momento che esso: *i.* risulta essere attivo sul mercato, gestendo un allevamento aderente ai programmi di selezione di ANAS e operando come suo fornitore commerciale²⁰; *ii.* un suo componente siede, altresì, nel Comitato Tecnico Ibridi di ANAS, organo competente a rilasciare parere favorevole con riferimento alle domande di registrazione nel relativo Albo dei suini riproduttori ibridi²¹.

Le circostanze sopra esposte rendono ancora più evidente la perdurante seria anomalia insita nella commistione in capo ad ANAS del doppio ruolo di ente controllore e di operatore attivo sul mercato dei tipi genetici in concorrenza con le imprese controllate.

In conclusione, l’Autorità ribadisce la propria preoccupazione in ordine al corretto svolgimento della concorrenza e auspica che codesto Ministero voglia tenere in debita considerazione le osservazioni sopra espresse, procedendo a una revisione dell’attuale regolamentazione di settore in materia di controlli e valutazioni dei tipi genetici di suini ibridi idonei ai fini DOP/IGP, in modo da risolvere finalmente le più volte segnalate distorsioni e consentire un corretto e imparziale esercizio delle funzioni di natura pubblicistica di competenza di codesto Ministero.

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di 45 giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

²⁰ In tale contesto, il CREA-ZA produce e vende riproduttori ad ANAS – chiaramente, si tratti di animali sviluppati in linea con gli schemi di selezione del LGI – che poi quest’ultima immette in commercio.

²¹ Ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare dell’Albo Nazionale Registri dei Suini Riproduttori Ibridi

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12153 - ABENERGIE-OFFERTE COMMERCIALI

Provvedimento n. 30153

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall' Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 13 gennaio 2022, con la quale la società ABenergie S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 8 febbraio 2022;

VISTO il proprio provvedimento del 15 marzo 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Regolamento, è stata disposta una proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società ABenergie S.p.A. (di seguito, anche “ABenergie”), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, è una società che opera nel settore della fornitura di servizi di energia elettrica e gas naturale¹. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, presenta ricavi per circa 97 milioni di euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne le modalità di rappresentazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di energia elettrica e/o gas nell'ambito delle condizioni contrattuali (Condizioni Tecnico Economiche -CTE- e Condizioni Generali di Contratto -CGC), nonché del materiale pubblicitario. In particolare, dagli elementi acquisiti agli atti, emergeva la mancanza di un'informativa completa, univoca e trasparente, in merito ai costi complessivi di fornitura, di cui alle offerte commerciali proposte dal professionista.

¹ A far data dal 30 marzo 2022, ABenergie ha trasferito tutti i propri contratti per la fornitura di gas ed energia elettrica alla società Gas and Power S.r.l. (di seguito anche G&P), appartenente allo stesso gruppo societario, nonché l'uso esclusivo del marchio “abenergie”.

3. Con specifico ma non esclusivo riferimento all'offerta denominata "Super Raddoppia Luce" (o alternativamente "Super Raddoppia Gas"), le informazioni concernenti i costi dell'offerta apparivano infatti frammentate e incomplete, sia nelle CTE che nelle CGC, nonché nella pagina internet della società relativa alla pubblicizzazione delle offerte².

In particolare, le CTE relative all'offerta di energia elettrica denominata "Super Raddoppia Luce" (Condizioni Economiche 220110 super raddoppia luce.pdf) prevedevano, tra i corrispettivi per i servizi di vendita, un prezzo dell'energia allineato al PUN (Prezzo Unico Nazionale), di entità non precisata, un corrispettivo *Spread* (pari a 0,0169 euro/kWh), gli oneri di dispacciamento, le perdite di rete, nonché gli altri corrispettivi afferenti ai servizi di vendita (Corrispettivo COM per la remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero fisso ed invariabile per l'intero periodo contrattuale, pari a 131,40 euro/punto di prelievo/anno, la componente di dispacciamento DISPBT pari a 19,234 euro/anno per un Cliente finale tipo2 come da Delibera n. 156/07 e s.m.i.); mentre il costo della componente "Penso in verde" era riportato in un paragrafo distinto, rispetto alla indicazione degli oneri fissati dal professionista per la vendita dell'energia; infine, i corrispettivi fissi applicati da ABenergie per la gestione delle pratiche - in aggiunta agli oneri di competenza del distributore e ai costi di gestione regolati - non erano riportati tra i costi di attivazione della fornitura, bensì menzionati soltanto nelle CGC e nella scheda sintetica.

4. Inoltre, le Condizioni Generali di Contratto, all'art. 9 "Condizioni Economiche, Corrispettivi", prevedevano la facoltà di ABenergie di modificare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura informandone il cliente "anche solo con nota in fattura" e con un preavviso di soli 60 giorni, contravvenendo alle disposizioni del Codice di condotta commerciale in materia di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, che prevedono un'informativa specifica in forma scritta, inviata separatamente dalla fattura, con almeno 90 giorni di preavviso³.

5. Infine, nei messaggi promozionali della pagina internet di presentazione dell'offerta citata, erano indicati il prezzo della componente energia e gli sconti previsti, ma non vi era alcun riferimento ai corrispettivi applicati discrezionalmente da ABenergie, come gli oneri di commercializzazione, mentre il costo della componente "Penso in verde", pari a 35,4 euro/anno, veniva riportato solo in nota.

² Cfr. sito web della società <https://www.abenergie.it/offerte/luce-famiglia/super-raddoppia-luce>: nella sezione "Dettagli dell'offerta luce", di cui all'offerta denominata "Super Raddoppia Luce", destinata alla clientela residenziale, oltre al prezzo della componente energia, veniva indicata l'entità dello "Sconto Super Raddoppia" applicato mensilmente in fattura (pari a 72 €/anno applicato in 6 €/mese in fattura), l'entità dello "Sconto ambiente" per la fattura digitale (pari a 30 €/anno applicato in 2,5 €/mese in fattura), mentre l'entità della "Componente Penso in verde" (pari a 35,4 €/anno) veniva riportata solo in nota con asterisco, e veniva omessa l'entità del corrispettivo di commercializzazione e vendita, pari 131,40 €/anno.

³ Cfr. art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto: "Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, ABenergie comunicherà per iscritto al Cliente, anche solo tramite nota in fattura, l'eventuale aggiornamento delle condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità, fermo restando che le variazioni comunicate troveranno applicazione una volta decorso il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di ABenergie, e comunque non prima della scadenza del periodo di applicabilità delle condizioni economiche in corso. In tal caso, il Cliente potrà recedere dal Contratto, facendo pervenire ad ABenergie comunicazione scritta a mezzo raccomandata entro 30 (trenta)".

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) *L'iter del procedimento*

6. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 29 novembre 2021 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12153⁴. In tale sede veniva ipotizzata la scorrettezza della pratica caratterizzata da profili di ingannevolezza e/o omissività, in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, in ragione di un'informativa incompleta e poco trasparente, resa ai consumatori in merito alle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, oltre che una condotta non diligente, in violazione dell'art. 20 del medesimo Codice.

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata al professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni - e relativa documentazione - in ordine alle fattispecie contestate.

8. In data 30 novembre 2021 è pervenuta da parte della società un'istanza di accesso agli atti, che si è svolto in data 9 dicembre 2021⁵.

9. In data 20 dicembre 2021, ABenergie ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio e ha presentato una serie di osservazioni difensive⁶.

10. In data 13 gennaio 2021, il professionista ha formulato una proposta di impegni⁷, volta a rimuovere i profili di criticità delle condotte oggetto di contestazione, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 8 febbraio 2022⁸.

11. In data 26 gennaio 2022, la società ABenergie è stata sentita in audizione⁹.

12. In data 3 marzo 2022, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento¹⁰.

13. In data 15 marzo 2022, l'Autorità ha deliberato di richiedere, in relazione agli impegni presentati dalla Parte, il parere previsto ai sensi dell'art. 27, comma 1bis, del Codice del Consumo, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito anche ARERA), con conseguente proroga del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Regolamento, comunicata ad ABenergie in data 17 marzo 2022¹¹.

14. In data 13 aprile 2022, ABenergie ha comunicato di aver trasferito - a far data dal 30 marzo 2022- tutti i propri contratti per la fornitura di gas ed energia elettrica alla società Gas and Power S.r.l. (di seguito anche G&P), appartenente allo stesso gruppo societario, nonché l'uso esclusivo del marchio "abenergie"; la società ha contestualmente confermato gli impegni assunti con l'Autorità nell'ambito del procedimento PS12153, con particolare riferimento alla proposta di ristoro della

⁴ Cfr. comunicazione di avvio del procedimento, prot. 89265/2021.

⁵ Prot. 89463/2021 e 91560/2021.

⁶ Prot. 94015/2021.

⁷ Prot. 12338/2022.

⁸ Prot. 18172/2022.

⁹ Prot. 17415/2022.

¹⁰ Prot. 24142/2022.

¹¹ Prot. 27479/2022.

clientela, avendo già modificato, nel corso del procedimento, le condizioni di contratto sia economiche che generali e le pagine di promozione delle offerte sul sito societario a partire dal 20 gennaio 2022¹².

15. In data 19 aprile 2022, è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni¹³.

16. In data 28 aprile 2022, è pervenuto il parere dell’Autorità per l’Energia Reti e Ambiente¹⁴.

2) *Gli elementi acquisiti e gli impegni del Professionista*

17. Nel corso del procedimento sono stati acquisiti agli atti i documenti contrattuali (CTE e CGC) e il materiale promozionale predisposti dal professionista per la commercializzazione delle proprie offerte di energia elettrica e gas naturale.

18. Con memoria pervenuta in data 20 dicembre 2021¹⁵, il professionista ha comunicato di aver modificato l’art. 9.2 delle Condizioni Generali di Contratto, riguardante la facoltà di ABnergie di aggiornare le condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità, che non risultava aggiornato a causa di un errore materiale. La nuova formulazione prevede che: *“prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, ABnergie comunicherà al cliente in forma scritta mediante specifica comunicazione (cartacea o digitale), l’eventuale aggiornamento delle condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità, fermo restando che le variazioni comunicate troveranno applicazione una volta decorso il termine di 3 (tre) mesi decorrenti dalla comunicazione di ABnergie, e comunque non prima della scadenza naturale del periodo di applicabilità delle condizioni economiche in corso.”*

19. In data 8 febbraio 2022, il professionista ha presentato una proposta consolidata di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento¹⁶.

20. In particolare, tali impegni –che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante– prevedono:

A. Integrazione delle informazioni concernenti i costi riconducibili all'offerta:

A1) con specifico riguardo al “SITO WEB”, al fine di aumentare la trasparenza dell’offerta, ABnergie ha proposto di modificare ed integrare le informazioni nella pagina “WEB OFFERTE” in modo che tutte le componenti di costo fissate dal venditore - quali, ad esempio, la componente prezzo energia/gas, il corrispettivo *spread* (solo per l’offerta Luce), il corrispettivo per i costi di commercializzazione, la componente *“Penso in Verde”*, lo sconto *“Super Raddoppia”*, lo sconto *“Ambiente”*- avranno pari risalto e saranno rappresentate in un unico contesto;

A2) analogamente, nelle “CTE – Condizioni tecnico economiche”, ABnergie ha proposto di rappresentare graficamente la componente *“Penso in verde”* ed eventuali sconti all’interno del paragrafo *“Corrispettivi afferenti ai servizi di vendita”* con i medesimi caratteri delle altre componenti di costo, così che nessuna voce possa prevalere sulle altre;

¹² Cfr. nota della società del 13 aprile 2022, prot. 34553/2022.

¹³ Prot. 35305/2022.

¹⁴ Prot. 37391/2022.

¹⁵ Prot. 94015/2021.

¹⁶ Cfr. presentazione impegni in versione definitiva dell’8 febbraio 2022, cit..

B. Corrispettivi fissi per la gestione delle pratiche:

B1) con specifico riguardo al “SITO WEB”, ABenergie ha proposto di modificare e integrare le informazioni presenti nella pagina *web* relativa alle offerte, mediante l’esplicitazione dei corrispettivi fissi per la gestione delle pratiche – c.d. operazioni tecniche (OT), nella detta pagina *web*, nonché di inserire nelle “FAQ” alcune specifiche di chiarimento delle operazioni tecniche (OT) - raggiungibili mediante collegamento dedicato- con esposizione dei costi a carico del cliente per la gestione di ogni singola richiesta¹⁷;

B2) ABenergie ha inoltre proposto di esplicitare nelle CTE, nella scheda di confrontabilità, nella scheda sintetica e nelle Condizioni Generali di Contratto i corrispettivi fissi applicati dalla società per la gestione delle pratiche¹⁸;

B3) ABenergie, ha infine proposto di inserire nella modulistica che il cliente deve utilizzare per richiedere le operazioni tecniche la sezione “*QUALI SONO I COSTI CHE DOVRAI SOSTENERE?*”, che riporta il dettaglio dei costi per l’esecuzione delle varie operazioni;

C. Ristoro:

ABenergie ha proposto di corrispondere a tutti i clienti sottoscrittori delle offerte “*Super Raddoppia luce*” e “*Super Raddoppia Gas*”, oggetto dei rilievi effettuati dall’Autorità nella comunicazione di avvio, l’importo di euro 15,00 con le seguenti modalità: per i clienti attivi, tale importo verrà corrisposto nella prima fattura utile successiva all’approvazione degli impegni; per i clienti cessati, detto importo verrà corrisposto mediante compensazione nella fattura di chiusura successiva all’approvazione degli impegni; altrimenti tramite bonifico bancario entro 90 giorni dalla data di approvazione degli impegni¹⁹.

21. La società ha allegato alla proposta di impegni, copia delle nuove CTE, relative all’offerta “*Super Raddoppia Luce*” (e analogamente per l’offerta “*Super Raddoppia Gas*”), dalle quali si evince che sono state coerentemente modificate, già a partire dal 20 gennaio 2022, le modalità di rappresentazione dei costi di fornitura di energia elettrica e gas fissati dal professionista (come si vede nella Figura 1 seguente).

¹⁷ ABenergie ha specificato che i collegamenti per accedere alle FAQ sono quelli indicati con la seguente dicitura: “*Vuoi saperne di più sulle operazioni tecniche? Vai alle domande frequenti sulle operazioni tecniche*”.

¹⁸ A questo proposito, all’art. 12.11 delle Condizioni Generali di Contratto verrà riportata la previsione di un costo omnicomprendente a favore del venditore da sommare a quello stabilito da ARERA a favore del distributore locale: quindi, per ogni richiesta inoltrata al distributore competente tramite ABenergie, in aggiunta al pagamento dei corrispettivi di competenza del distributore locale, verrà applicato un corrispettivo pari a Euro 73,00 oltre IVA. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le richieste al distributore comprendono voltura, subentro, nuova attivazione e nuova connessione, variazione di potenza, variazione di pressione, spostamento del contatore, spostamento del gruppo di misura e/o comunque degli impianti di fornitura di energia elettrica e/o gas, verifica del funzionamento del contatore, degli impianti e del gruppo di misura di un PDP già attivo. Per la sola operazione di disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, quest’ultimo riconoscerà ad ABenergie, in aggiunta al pagamento dei corrispettivi di competenza del distributore locale, quale corrispettivo per la gestione della singola richiesta inviata per il suo tramite al distributore locale competente, un contributo in quota fissa pari ad € 23,00 oltre IVA.

¹⁹ I clienti attivi verranno espressamente informati di tale riconoscimento in una specifica nota informativa in bolletta e per i clienti ormai cessati, ABenergie si impegna a contattarli via telefono con cinque chiamate in diversi orari della giornata, oppure, in caso di irreperibilità (numero inesistente, numero errato, mancata risposta del cliente alle 5 chiamate telefoniche), ad inviare una comunicazione a mezzo posta elettronica o mediante posta ordinaria. In caso di clienti morosi cessati, la restituzione avverrà tramite compensazione parziale o totale del credito. In ogni caso, al fine di dare la massima diffusione tra i clienti, ABenergie si impegna a pubblicare, entro quindici giorni dall’approvazione degli Impegni, una apposita informativa sul proprio sito internet.

Figura 1 – Estratto dalle CTE per l'offerta "Super Raddoppia Luce"²⁰



Condizioni economiche da Libero Mercato:
SUPER RADDOPPIA LUCE



Codice offerta: DZDRSRW
Validità: 20 Gennaio 2022
Clienti Domestici
(BT uso domestico)
21/10/2021_20/01/2022

L'offerta è riservata esclusivamente a nuovi clienti finali titolari di Punti di Prelievo per Usi Domestici con sottoscrizione tramite il canale servizio clienti. Per aderire contatta il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 984 400.

CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI VENDITA

ABenergie applicherà ai prelievi di energia attiva ed alle perdite di rete la componente prezzo energia monoraria, con aggiornamento mensile, di importo pari alla media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN)¹ orario relativo a ciascun mese di prelievo, pubblicato dal GME sul suo sito, secondo la seguente formula:

TARIFFA MONORARIA	COMPONENTE PREZZO ENERGIA PUN ²	Dove:
P_{HO}	$PUN_{HO} \cdot (1+\lambda)$	<ul style="list-style-type: none"> • PUN Prezzo Unico Nazionale orario relativo a ciascun mese di prelievo, pubblicato dal GME sul suo sito; • λ è il valore delle perdite di rete quantificate come stabilito da ARERA come da tabella 4 colonna A, di cui all'allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09 (TIS) e s.m., attualmente pari al 10,2% per i siti in bassa tensione.

Il valore massimo raggiunto dalla componente prezzo energia, senza l'applicazione degli sconti, nel corso degli ultimi dodici mesi è stato 0,249000 €/kWh (con PUN monorario 0,225953 €/kWh) raggiunto nel mese di Novembre 2021. Il prezzo della componente prezzo energia incide per circa il 49% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo². Tali prezzi sono da intendersi comprensivi delle perdite di energia elettrica in rete ed al netto di tutti i corrispettivi, oneri e maggiorazioni di seguito riportati, nonché di imposte ed IVA.

A copertura delle attività di operatività sulla borsa elettrica verrà applicato un corrispettivo applicato ai prelievi mensili di energia elettrica denominato "Spread" pari a **0,01690 €/kWh**. Il corrispettivo "Spread" incide per circa il 8% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo².

Il prezzo applicato della presente offerta è da intendersi al netto dei corrispettivi di cui agli artt. 6 e 9 delle Condizioni Generali di Contratto (CGC) e si intendono quindi a carico del Cliente i corrispettivi afferenti ai servizi di vendita:

- **Dispacciamento** (corrispettivi a copertura degli oneri di dispacciamento): i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento, applicati all'energia prelevata ed alle perdite di rete, pari alle componenti previste per il mercato libero dalla delibera ARERA 111/06 e del TIS e s.m. e i.. Gli oneri di dispacciamento sono attualmente pari a 0,013779 €/kWh e incidono per circa il 6% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo²;
- **Corrispettivo COM** per la remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero fisso ed invariabile per l'intero periodo contrattuale pari a 131,40 €/punto di prelievo/anno; Il Corrispettivo COM per un Cliente finale tipo² incide per il 23% circa sulla spesa complessiva.
- **Componente di dispacciamento DISP_{BT}** attualmente pari a - 19,234 €/anno per un Cliente finale tipo² come da Delibera n. 156/07 e s.m.i.. incide per il -3% circa sulla spesa complessiva;
- **Corrispettivo "Penso in Verde"** solo energia da fonte rinnovabile. Il costo è 2,95 €/ punto di prelievo/mese. La Componente Penso in Verde pari a **35,40 €/punto di prelievo/anno** incide per circa il 5% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo².

ABenergie promuove il consumo di energia da fonte rinnovabile con "Penso in Verde" energia 100% verde, come attestato dal sistema di certificazione gestito dal Gestore Servizi Energetici (GSE) denominato **Garanzie d'Origine** secondo la normativa vigente come previsto dalla direttiva CE 2009/28/CE.

ABenergie per i quantitativi di energia Penso in Verde si impegna all'annullamento di appositi certificati GO che garantiscono che un quantitativo di energia elettrica pari a quello prelevato dal Cliente è stato prodotto da impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare le Garanzie d'Origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE certificano la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia approvvigionata da ABenergie in relazione al presente Contratto (in misura pari per ciascun certificato ad 1 MWh di elettricità generata da una determinata centrale ad energia rinnovabile in uno specifico periodo di tempo). **ABenergie invia alla casella di posta elettronica** del cliente tutte le fatture relative al presente contratto, per rispettare l'ambiente riducendo i consumi di carta e le emissioni di CO₂:


- **Sconto «SUPER RADDOPPIA»**. ABenergie riconoscerà mensilmente in fattura uno sconto di 6,00 €/punto di prelievo/mese pari a **72 €/punto di prelievo/anno** a condizione che risulti attiva la modalità di pagamento automatica (SDD) con ABenergie alle presenti condizioni economiche nel relativo mese di competenza. Tale sconto incide per circa il -11% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo²;
- **Sconto «AMBIENTE»**. ABenergie riconoscerà mensilmente in fattura uno sconto di 2,50 €/punto di prelievo/mese pari a **30 €/punto di prelievo/anno** a condizione che risulti attiva la modalità fattura digitale⁴ con ABenergie alle presenti condizioni economiche nel relativo mese di competenza. Tali corrispettivi, calcolati al netto delle imposte, incidono complessivamente per il -5% sulla fattura di un Cliente finale tipo².

Tutti i corrispettivi sono indicati al netto delle imposte³. Inoltre, le componenti passanti saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e ARERA. Le perdite di rete sono applicate come definite, pubblicate, e aggiornate da ARERA, attualmente sono pari a 10,2% del consumo.

22. ABenergie ha altresì modificato, fin dal gennaio 2022, le modalità di comunicazione delle nuove condizioni economiche, introducendo la seguente formula sia nella scheda sintetica, sia nelle CGC: *“Successivamente tali condizioni si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, fino a nuova comunicazione da parte di ABenergie, effettuata con un preavviso minimo di novanta giorni.”*
23. Inoltre, la società ha prodotto un esempio della pagina pubblicitaria del sito internet, che riflette le misure proposte, sia per l'offerta di energia elettrica (Figura 2 seguente), sia analogamente per quella di gas.

²⁰ Allegato 3 della proposta di impegni, cit..

Figura 2 – Esempio di pagina del sito internet della società²¹



24. ABenergie si è resa disponibile, infine, ad implementare l'impegno, concernente il ristoro, sopra descritto alla lettera C), entro 90 giorni dall'accettazione degli impegni stessi da parte dell'Autorità.

²¹ Allegato 1 della proposta di impegni, cit..

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

25. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *Internet*, in data 18 marzo 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

26. Con parere pervenuto in data 19 aprile 2022²², la suddetta Autorità ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

27. Nel parere, l'Autorità ha considerato che *Internet* è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a influenzare il comportamento dei consumatori. Pertanto, tale mezzo di comunicazione, impiegato nel caso di specie, *“risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni contenute nel sito del Professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line”*.

28. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto che *“il mezzo Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione”* delle pratiche commerciali oggetto di parere.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

29. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di energia elettrica e gas, in data 18 marzo 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera a), del D. Lgs. n. 21/2014.

30. Con parere pervenuto in data 28 aprile 2022, la suddetta Autorità ha preliminarmente richiamato le disposizioni regolatorie di interesse generale per la valutazione degli impegni attinenti, per quanto riguarda il caso di specie, a) agli obblighi informativi nella fase di offerta e di stipula del contratto di fornitura; b) alle modalità di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.

31. ARERA quindi ha precisato che *“Ai fini della valutazione delle condotte poste in essere dal Professionista nel periodo oggetto del procedimento (dal 2019 fino a tutto il 2021), rilevano le disposizioni contenute sia nel testo del Codice di condotta commerciale di cui all'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/COM vigente fino al 30 giugno 2021 sia nel testo del Codice di condotta commerciale vigente dal 1° luglio 2021, come modificato e integrato dalle deliberazioni 426/2020/R/COM e 97/2021/R/COM”*. Si tratta del *“Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”* – di cui all'allegato A alla Delibera 28 giugno 2018, 366/2018/R/COM – avente lo scopo di tutelare tutti i clienti finali (inclusi i quelli non domestici di piccole dimensioni) nella fase di promozione, offerta e stipula di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero e prevenire condotte pregiudizievoli da parte dei venditori imponendo loro specifici obblighi di informazione e trasparenza verso i contraenti/utenti. Tale Delibera è stata modificata dalla successiva delibera 426/2020/R/COM del 27 ottobre 2020, le cui previsioni sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2021 (ad eccezione delle

²² Prot. 35305/2022.

innovazioni in materia di variazioni unilaterali ed evoluzioni automatiche di cui agli articoli 13 e 14 che sono efficaci a partire dal 1° ottobre 2021, come disposto dalla deliberazione 9 marzo 2021, 97/2021/R/COM).

Il Codice di Condotta commerciale

32. Con riguardo alla regolazione di settore interessata, l'ARERA ha estesamente richiamato le previsioni di cui "*Codice di Condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*"²³, che rappresenta una specificazione settoriale della normativa generale in tema di tutela dei consumatori, adottato con l'obiettivo generale di prevenire condotte pregiudizievoli per i clienti finali (inclusi i clienti non domestici di piccole dimensioni) nel momento in cui ricevono offerte per la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di mercato libero.

33. Gli obblighi in capo ai venditori riguardano la fase precontrattuale e specifici aspetti della fase contrattuale, nell'ambito del rapporto che intercorre tra le parti in seguito alla stipula del contratto. Il Codice di condotta commerciale, di cui si richiamano di seguito in estrema sintesi le principali disposizioni, prevede che i venditori forniscano in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali²⁴ e adottino ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte. Inoltre, per quanto attiene alla promozione delle offerte contrattuali, il Codice prevede espressamente che le informazioni relative alle condizioni di fornitura siano riportate nelle comunicazioni e nei messaggi pubblicitari con modalità idonee ad assicurare una chiara percezione delle offerte medesime, riportando altresì l'indicazione delle caratteristiche dell'offerta e delle eventuali condizioni limitative ad essa applicate²⁵.

34. Per quanto concerne, la comunicazione di informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio, il Codice di condotta commerciale, al Titolo II, disponeva che tali informazioni dovessero uniformarsi a specifici criteri, e, in particolare, l'art. 5 prevedeva, tra l'altro, che "*i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio avrebbero dovuto essere indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte, specificando che sarebbero stati gravati dalle imposte fatta salva la possibilità di indicare il prezzo comprensivo delle imposte in ragione della struttura dell'offerta, specificando in tale caso che il corrispettivo sarebbe stato comprensivo di imposte*". Inoltre, la medesima disposizione prevedeva che "*i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica o di gas naturale avrebbero dovuto essere indicati in euro per kWh o in euro per Smc; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa in euro/punto di fornitura/anno o in euro/punto di riconsegna/anno; i corrispettivi unitari dovuti in proporzione alla potenza impegnata in euro per kW/anno; i corrispettivi unitari dovuti per eventuali prelievi di energia reattiva in euro per kvarh*".

²³ Cfr. all'allegato A della deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/COM come modificato ed integrato dalla deliberazione 27 ottobre 2020, 426/2020/R/COM (di seguito: 426/2020/R/COM), le cui previsioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2021 (ad eccezione delle innovazioni in materia di variazioni unilaterali ed evoluzioni automatiche di cui agli artt. 13 e 14 che saranno efficaci a partire dall'1° ottobre 2021, come disposto dalla deliberazione 97/2021/R/COM).

²⁴ Cfr. art. 3 del Codice di condotta commerciale: "Modalità di diffusione dell'informazione".

²⁵ Cfr. art. 7 del Codice di condotta commerciale "Informazioni minime da fornire nelle comunicazioni a scopo commerciale".

35. Con specifico riferimento alla fase contrattuale, gli artt. 10 e 11 del Codice di condotta commerciale prevedevano l'obbligo per il venditore di redigere i contratti di fornitura in un linguaggio chiaro e comprensibile, con contenuti minimi obbligatori. Inoltre, all'art. 13 del Codice erano indicati i termini e le modalità di preavviso per la comunicazione di eventuali variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali da parte del venditore, disponendo che quest'ultimo informasse, con comunicazione distinta dai documenti di fatturazione e con un preavviso non inferiore a 3 mesi (90 giorni), i clienti finali interessati, salvo che la variazione non comportasse una riduzione dei corrispettivi originariamente pattuiti.

Il nuovo testo (vigente dal 1° luglio 2021)

36. Il nuovo testo del Codice di condotta commerciale introduce, a partire dal 1° luglio 2021, una revisione dell'art. 5 sui criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura, prevedendo l'obbligo per i venditori di indicare i corrispettivi dovuti dai clienti finali per la prestazione del servizio nel loro valore unitario al lordo delle perdite di rete, specificando inoltre che i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica o di gas naturale debbano essere indicati esclusivamente in €/kWh o €/Smc mentre i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati esclusivamente in €/POD/anno o €/PdR/anno, quelli in proporzione alla potenza impegnata esclusivamente in €/kW, mentre quelli per eventuali prelievi di energia reattiva esclusivamente in €/kvarh.

Sempre all'art. 5 è precisato che i corrispettivi non possono avere la stessa denominazione dei corrispettivi unitari, componenti o elementi definiti dall'Autorità ad eccezione del caso in cui i valori dei suddetti corrispettivi siano fissati pari a quelli vigenti definiti dall'Autorità medesima.

Inoltre, dal 1° luglio 2021, il venditore assolve gli obblighi informativi preliminari alla sottoscrizione del contratto, fornendo al cliente finale, in occasione della proposta e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, la Scheda sintetica (di cui all'Allegato 4 al nuovo testo)²⁶.

37. Quanto alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali da parte del venditore, con il nuovo testo è stata resa ancora più efficace, a partire dal 1° ottobre 2021, la già prevista comunicazione al cliente finale dell'art. 13 del Codice di condotta commerciale, in quanto, "*qualora la modifica unilaterale sia relativa alle condizioni economiche, dovrà essere integrata con la stima della spesa annua per i 12 mesi successivi alla variazione*". Analogamente, qualora il contratto preveda, nell'arco di 12 mesi, evoluzioni automatiche (vale a dire variazioni già previste all'interno del contratto sottoscritto dal cliente finale) delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, è stato introdotto l'obbligo di comunicazione del venditore ai clienti finali interessati, con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi unitamente alla stima della spesa annua.

Considerazioni in relazione agli impegni proposti dal Professionista

38. Con specifico riferimento alle singole misure proposte da ABenergie a titolo di impegni, ARERA ha svolto specifiche considerazioni:

²⁶ La Scheda sintetica, in sostituzione della Nota informativa, è un nuovo strumento che riassume tutti gli obblighi informativi, in capo al venditore, relativi all'offerta, in formato standardizzato e comprensibile per il cliente finale, da consegnare a tutti i clienti alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno.

- a) con riferimento alle previsioni - di cui alle CGC - inerenti alle modifiche unilaterali delle condizioni economiche di fornitura, ARERA ha sottolineato come la comunicazione al cliente debba contenere l'intestazione "*Proposta di modifica unilaterale del contratto*" nonché elementi di dettaglio, tra gli altri, il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta, l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta e la decorrenza della variazione proposta. La modifica apportata dal professionista, pertanto, sembra sostanziarsi nell'attuazione della disciplina regolatoria. ARERA ha, inoltre, evidenziato che, sulla base delle nuove disposizioni del Codice di condotta, dal 1° ottobre 2021, il venditore deve inserire nella predetta comunicazione: *i) una stima della spesa annua, escludendo le imposte, qualora la variazione unilaterale sia relativa alle condizioni economiche (art. 13, comma 3, lettera e); ii) il valore assoluto in euro/anno del conseguente aumento della stima della spesa, nel caso di aumento dei corrispettivi unitari non legati all'andamento dei mercati all'ingrosso (art. 13, commi 7 e 8);*
- b) per quanto concerne l'indicazione nelle CTE della componente di costo "*Penso in verde*" e di eventuali sconti con i medesimi caratteri e modalità delle altre componenti di costo, così che nessuna voce possa prevalere graficamente sulle altre, secondo ARERA "*la scelta di dare pari evidenza alle componenti di costo e ad eventuali sconti è indirizzata ad una maggiore trasparenza nei confronti del cliente finale e non risulta in contrasto con la regolazione settoriale*";
- c) analogamente, l'indicazione nelle CTE, nella Scheda di confrontabilità, nella Scheda sintetica e nelle Condizioni Generali di Contratto dei corrispettivi fissi applicati per la gestione delle pratiche "*si configura come adempimento delle richiamate disposizioni del Codice di condotta commerciale*";
- d) allo stesso modo, la scelta di illustrare il dettaglio dei costi per l'esecuzione delle operazioni tecniche in una specifica sezione denominata "*QUALI SONO I COSTI CHE DOVRAI SOSTENERE?*" del modulo di richiesta di subentro, appare "*indirizzata ad una maggiore trasparenza nei confronti del cliente finale e non risulta in contrasto con la regolazione settoriale*";
- e) per quanto concerne l'integrazione delle informazioni sui costi contenute nel materiale promozionale sul sito internet del professionista, nel parere si precisa, che, fermi restando tutti gli altri obblighi di cui al Codice di condotta commerciale, la presentazione dei prezzi di fornitura e della spesa complessiva dovrà rispettare i criteri di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Codice di condotta e, pertanto, i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa dovranno essere indicati esclusivamente in euro/anno, come prescritto dall'art. 5, comma 1, lettera b, del Codice di condotta;
- f) le modalità di ristoro proposte dal professionista appaiono, secondo ARERA, "*sufficienti per un equo trattamento tra i clienti contrattualizzati e i clienti per i quali il rapporto di fornitura è cessato e per i quali non si è in possesso di un recapito aggiornato*";
- g) infine, nel parere viene valutata positivamente l'introduzione di FAQ indirizzate al cliente finale per renderlo maggiormente edotto circa le componenti di spesa e i suoi diritti.

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

39. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 29 novembre 2021 e, altresì, a ristorare gli effetti pregiudizievoli della pratica contestata.

40. In particolare, per quanto concerne la documentazione contrattuale, sulla base di quanto sopra illustrato (Figura 1), la nuova versione delle CTE, appare adeguata a informare i consumatori in relazione ai costi previsti nell'ambito delle offerte proposte da ABnergie, con particolare riferimento all'indicazione del valore massimo raggiunto dal PUN -Prezzo Unico Nazionale di approvvigionamento dell'energia- negli ultimi 12 mesi (pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico), del valore dello *spread* applicato dalla società (nel caso di offerte indicizzate), dei costi di commercializzazione, del contributo ambientale (componente "*Penso in verde*"), nonché delle possibilità di sconto previste nelle varie offerte.

41. Per quanto concerne, poi, la comunicazione pubblicitaria riportata sul sito della società (Figura 2), la nuova pagina promozionale proposta dal professionista appare idonea a consentire al consumatore di conoscere il prezzo dei servizi energetici, in quanto riporta con adeguato risalto i prezzi della componente energia, ivi inclusi i corrispettivi di commercializzazione, nonché l'indicazione del prezzo all'ingrosso dell'energia e del gas.

42. Con specifico riguardo all'introduzione, nelle FAQ, di una sezione dedicata alla descrizione delle varie componenti di costo delle offerte commercializzate, nonché all'integrazione del modulo per la richiesta di operazioni tecniche (quali, ad esempio, voltture, variazioni di potenza, ecc.), le misure introdotte appaiono accrescere la consapevolezza dei consumatori circa i costi connessi con i servizi di fornitura dei prodotti energetici.

43. Con riferimento alle modalità di comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche, l'Autorità ritiene che la nuova formulazione delle disposizioni previste dalla CGC sia rispettosa della regolazione vigente e idonea a consentire ai consumatori di esercitare, preventivamente, il proprio diritto di aderire o meno alle offerte commerciali, a seguito delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali da parte del venditore.

44. Infine, per quanto concerne l'impegno a ristorare i clienti che in precedenza avevano sottoscritto le offerte, per le quali le condizioni economiche non erano rappresentate in maniera chiara ed esaustiva, avendo il professionista precisato che verranno rimborsati tutti i clienti attivi e cessati, senza necessità di specifica richiesta da parte di questi ultimi, confermando che tale impegno verrà mantenuto anche a seguito della cessione da parte di ABnergie dei contratti attivi ad altro soggetto, l'impegno del professionista appare meritevole di apprezzamento.

45. Si osserva, infine, che ARERA ha espresso un parere sostanzialmente positivo in merito agli impegni proposti dal professionista, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di rispettare le previsioni ivi richiamate, di cui agli artt. 5 e 13 del Codice di condotta commerciale.

46. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società ABnergie S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società ABnergie S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società ABenergie S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 8 febbraio 2022, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società ABenergie S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12169 - CVFACILE.COM

Provvedimento n. 30154

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazione e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. PANDA LEADS (di seguito anche “LEADS”) in qualità di professionista, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo.

L'impresa con sede a Hong Kong gestisce portali multimediali che offrono la possibilità di creare un *curriculum vitae* dietro pagamento di un corrispettivo, accessibili tramite il sito *internet* <https://cvfacile.com> (attualmente attestato all'indirizzo IP 104.21.0.175) nonché mediante il sito *internet* <https://expresscv.com/it> (indirizzo IP 104.21.25.93).

2. Unione Nazionale Consumatori, in qualità di associazione di consumatori segnalante.

II. LE VIOLAZIONI DEL CODICE DEL CONSUMO

3. Il procedimento concerne la diffusione attraverso il sito <https://cvfacile.com> e il sito <https://expresscv.com/it> di informazioni ingannevoli in merito alle caratteristiche e alle condizioni economiche del servizio di creazione *online* di un *curriculum vitae*, nonché nella frapposizione di ostacoli all'esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dal rapporto contrattuale.

4. Oggetto del procedimento è, inoltre, l'omissione nelle Condizioni Generali di Contratto di qualsiasi indicazione riguardo all'esistenza del diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione dell'abbonamento e alle sue modalità di esercizio.

5. Infine, nelle predette Condizioni Generali, con riguardo alla legge applicabile ed alla giurisdizione, è fatto riferimento esclusivo alla legge inglese ed ai tribunali dell'Inghilterra, del Galles, della Scozia e dell'Irlanda del nord: “*These terms of Use [...] their subject matter and formation are governed by English law*” (art. 22).

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

1) *L'iter del procedimento*

6. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e delle segnalazioni pervenute dall'Unione Nazionale Consumatori e da alcuni consumatori, con atto del 15 ottobre 2021, atteso l'insuccesso della notifica tramite consolato generale d'Italia a Hong Kong, l'avvio del procedimento istruttorio PS12169 è stato comunicato a PANDA LEADS attraverso pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità n. 44 dell'8 novembre 2021.

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stata formulata una richiesta di informazioni alla quale il professionista non ha fornito riscontro.

8. Con atto pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 6 del 21 febbraio 2022 è stata comunicata a PANDA LEADS la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento. Il professionista non ha prodotto memorie conclusive.

9. Il 24 marzo 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2) *Le evidenze acquisite*

10. L'offerta di un servizio informatico di assistenza alla redazione di un *curriculum vitae* è presentata in lingua italiana nella *homepage* del sito <https://cvfacile.com>.

Nella parte iniziale della *homepage* in un riquadro a sfondo azzurro è inserita l'affermazione a caratteri di grande dimensione "CREA IL TUO CV ONLINE"; più in basso, con caratteri più piccoli, è indicato: "Editor di CV on line, di semplice utilizzo". Seguono le seguenti affermazioni: "Una vasta scelta di modelli CV", "Un CV personalizzato in pochi minuti", "Un CV scaricabile in PDF, TXT o Word", "Nuove opportunità professionali".

Seguono le immagini di diversi *format* di *curriculum vitae* utilizzabili.

Più in basso sono reclamizzate le ragioni per le quali risulterebbe conveniente aderire all'offerta. In particolare è affermato: "I Sono accompagnato nella stesura del mio CV"; "Approfitta di un accompagnamento su misura **per creare il tuo CV professionale**. Per ogni sezione (formazione, competenze, esperienza professionale, ecc.) una guida interattiva ti aiuta a migliorare il tuo percorso professionale. Grazie alla tua piattaforma di creazione di CV on line, benefici anche di una consulenza personalizzata per semplificare la scrittura del tuo CV."

Più in basso si legge: "2 Crea un CV unico. Poiché sei unico anche il tuo CV deve essere unico. Ecco perché CV facile ti offre un'ampia scelta di **modelli di CV** che potrai facilmente personalizzare [...]".

11. Il processo informatico di creazione del *curriculum* si avvia immediatamente cliccando sopra un riquadro di colore verde "crea il tuo cv", posizionato in più punti della *homepage*.

Cliccando su tale riquadro, si accede ad una sequenza di pagine *web* che permettono di scegliere un modello di *curriculum* tra i *format* proposti e di inserire i dati personali, i titoli di studio e le esperienze professionali.

Compilato il *curriculum* nel formato prescelto, si accede ad una pagina *web* dove compare al centro un riquadro "Inserisci il tuo indirizzo e-mail per caricare il tuo cv" e, più in basso, la dicitura su sfondo azzurro "continuare", seguita dall'avvertenza a caratteri molto ridotti «cliccando su "continua" accetti le condizioni generali».

Proseguendo si accede alla successiva pagina *web* intitolata “*scegli la tua offerta su misura*”, nella quale sono riportati tre riquadri (di colore giallo, azzurro e verde) intitolati rispettivamente: “*0,90 € 7 giorni classico*”, “*1.90 € 7 giorni illimitati*” e “*7.49 € mensile illimitato*”. Ciascun riquadro riporta le caratteristiche del servizio cui si può accedere pagando l’importo indicato¹ e si conclude con un pulsante, dello stesso colore, denominato “*SCEGLIERE*”.

Scegliendo una delle tre opzioni mostrate si perviene alla pagina *web* dedicata al pagamento. Tale pagina riporta, in alto a sinistra, la dicitura “*Inserisci le tue informazioni di pagamento*”, seguita dai riquadri dedicati all’inserimento dei dati relativi alla carta di credito necessari per poter poi scaricare direttamente il *curriculum vitae*. In alto a destra è indicata l’opzione scelta con il relativo costo (p.es. “*7 giorni classico 0,90 €*”). Il pagamento è quindi effettuato cliccando sul pulsante “*conferma il pagamento*”.

12. Secondo quanto previsto nelle condizioni generali di contratto “*CVFacile Terms of Service*”, inserite in un documento di consultazione meramente eventuale redatto esclusivamente in lingua inglese, l’accordo concluso tra l’aderente al servizio e il professionista ha una durata iniziale di un mese, rinnovato mensilmente in via automatica (art. 19). Le stesse condizioni generali prevedono la possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta, dando un mese di preavviso; in tal caso l’utente dovrà comunque pagare il costo del servizio fino al termine del periodo di preavviso (cfr. art. 19 citato)².

13. In merito alla politica dei rimborsi, nella pagina *web* redatta in lingua inglese “*Refund policy*” accessibile tramite un *link* posto in fondo alla *home page*, è prevista la possibilità per i consumatori di ottenere il rimborso dell’importo versato entro 7 giorni dall’acquisto del servizio; decorso tale termine, ogni diritto al rimborso è precluso.³

Inoltre, relativamente alle modalità di contatto con il professionista, nel sito è prevista la possibilità di compilare un modulo da trasmettere *on line* o, in alternativa, di inviare una comunicazione per posta ordinaria alla sede dichiarata del professionista o tramite mail all’indirizzo *support@cvfacile.com*.

14. Diversamente da quanto riportato nel sito del professionista alcuni segnalanti, anche successivamente all’avvio del procedimento⁴, hanno denunciato l’impossibilità di avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, riferendo di aver ricevuto un diniego immotivato, nonché di aver incontrato estreme difficoltà nel contattare il professionista. Altri hanno affermato di essere stati costretti a bloccare la carta di credito inserita per il pagamento del *curriculum*, al fine di non subire ulteriori addebiti indesiderati.

¹ Per es., “Funziona su diversi dispositivi, Download in formati diversi, CV illimitati” per l’importo di 0,90 euro, cui si aggiungono “Modelli ottimizzati illimitati, Consigli di esperti illimitati” pagando 1,90 euro.

² Cfr. Art. 19 che prevede: “*cvfacile and the Customer both are entitled to terminate the Subscription Agreement at any time by giving one-month notice in writing to the other. For the avoidance of doubt, fees will remain payable by the Customer through to the end of the notice period*”.

³ In materia di rimborsi nella pagina *web* dedicata intitolata “*Refund policy*”, redatta esclusivamente in lingua inglese, accessibile tramite *link* apposto in fondo alla *home page* è previsto: “*We offer a 7 days trial for all purchases made on our website. If you are not satisfied with the product that you have purchased from us, you can get your money back no questions asked. You are eligible for a full reimbursement within 7 calendar days of your purchase. After 7-day period you will no longer be eligible and won’t be able to receive a refund.*”

⁴ Segnalazioni prot. 79820 del 20 ottobre 2021, prot. 80874 del 25 ottobre 2021 e prot. 13382 del 19 gennaio 2022.

15. Nelle condizioni generali di contratto non si fa alcuna menzione dell'esistenza del diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione dell'abbonamento e alle sue modalità di esercizio.

16. Con riguardo alla legge applicabile ed alla giurisdizione, è fatto riferimento esclusivo alla legge inglese ed ai tribunali dell'Inghilterra, del Galles, della Scozia e dell'Irlanda del nord: “*These terms of Use [...] their subject matter and formation are governed by English law*” (art. 22).

17. I medesimi contenuti sono rinvenibili altresì sul sito <https://expresscv.com/it>, riconducibile al medesimo professionista PANDA LEADS.

IV. PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

18. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è stata diffusa attraverso internet, in data 24 marzo 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 22 aprile 2022 la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo di comunicazione utilizzato dal professionista risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori i quali, sulla base delle informazioni lette sui siti *internet* del professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale del mezzo di comunicazione sopra citato.

V. VALUTAZIONI

19. Il presente provvedimento concerne l'illiceità dei comportamenti posti in essere da PANDA LEADS nell'ambito dell'offerta del servizio di creazione *online* di un *curriculum vitae* attraverso i siti <https://cvfacile.com> e <https://expresscv.com/it>. Le condotte realizzate dal professionista integrano tre distinte violazioni del Codice del Consumo:

A) la prima consistente nella diffusione attraverso il sito <https://cvfacile.com> e il sito <https://expresscv.com/it> di informazioni ingannevoli e omissive in merito alle caratteristiche ed alle condizioni economiche del servizio di creazione *on line* di un *curriculum vitae*, nonché nella frapposizione di ostacoli all'esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dal rapporto contrattuale;

B) la seconda consistente nel mancato rispetto della disciplina sulle informazioni precontrattuali in merito al diritto di recesso nei contratti a distanza;

C) la terza consistente nella previsione di un Foro diverso da quello di residenza del consumatore per la risoluzione di eventuali controversie.

Pratica A

20. Le affermazioni rese dal professionista nella *homepage* e nelle pagine *web* attraverso le quali si procede all'acquisto del servizio offerto⁵, inducono a ritenere che il sottostante rapporto contrattuale si esaurisca nell'ottenimento di un *curriculum* a fronte del pagamento *una tantum* del prezzo indicato in corrispondenza delle tre opzioni proposte e pari ad un importo compreso tra 0,90 € e 7,49 €.

21. In realtà, con l'adesione al servizio si sottoscrive inconsapevolmente un abbonamento dal costo pari a 29,99 euro al mese che si rinnova automaticamente.

⁵ Tali pagine sono accessibili cliccando sul riquadro “*crea il tuo cv*”, posto in più punti della stessa *homepage*.

Tale circostanza lungi dal costituire oggetto di un'adeguata e completa informativa nella fase precontrattuale, è indicata esclusivamente all'art. 19 del documento “*Condizioni Generali di Contratto*”, redatto in lingua inglese e accessibile tramite un *link* posto in calce alla *home page*, di consultazione solo eventuale.

Appare evidente che l'inserimento nelle sole “*Condizioni Generali*” delle indicazioni relative a elementi essenziali dell'offerta pubblicizzata non è idoneo ad assicurare una chiara ed evidente informativa agli utenti in quanto, affinché tale informazione sia funzionale allo scopo, dovrebbe essere resa dal professionista nelle pagine di necessaria consultazione prima dell'effettuazione della scelta di consumo.

Le modalità di presentazione del servizio sono, pertanto, tali da ingannare i potenziali acquirenti circa le caratteristiche e le condizioni economiche dei servizi offerti in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo.

22. Le condizioni generali di contratto contemplano la possibilità per gli aderenti al servizio di annullare l'abbonamento in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta, nonché di ottenere il rimborso dell'importo versato entro 7 giorni dall'acquisto del servizio. Tali previsioni risultano smentite dalle evidenze acquisite agli atti del procedimento da cui risulta, all'opposto, che il professionista impedisce ai consumatori l'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto contrattuale in violazione dell'articolo 24 del Codice del Consumo.

Infatti, alcuni segnalanti anche successivamente all'avvio del procedimento⁶, riferiscono di aver incontrato estreme difficoltà nel contattare il professionista pur attenendosi alle indicazioni riportate sui siti aziendali, nonché di aver ricevuto dinieghi immotivati alla richiesta di recedere dal contratto e di ottenere rimborsi.

In taluni casi, si è reso addirittura necessario il blocco delle carte di credito per evitare ulteriori addebiti indesiderati.

Allo stesso modo, appare costituire un ostacolo all'esercizio dei diritti contrattuali ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo anche la previsione di un termine sproporzionato per la disdetta dell'abbonamento, del quale non è peraltro specificata la decorrenza.

23. In conclusione le condotte sopra descritte integrano, dunque, una pratica commerciale scorretta e aggressiva ai sensi degli articoli 21, 22, 24, 25, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo.

Illecito B e Illecito C

24. Inoltre le “*Condizioni Generali di Contratto*” omettono di indicare la sussistenza del diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione dell'abbonamento e le sue modalità di esercizio. Tale omissione costituisce una violazione dell'art. 52 del Codice del Consumo. Si rileva, a questo riguardo, che la previsione di un periodo di prova di 7 giorni, durante il quale è previsto il rimborso totale delle spese sostenute, non vale a sanare tale mancata previsione.

25. Infine, la previsione di un Foro diverso da quello di residenza del consumatore per la risoluzione di eventuali controversie, è da ritenersi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 66-*bis* del Codice del Consumo.

26. I riscontrati illeciti costituiscono negazione di diritti ritenuti fondamentali ai fini del corretto funzionamento del commercio *on line*.

⁶ Segnalazioni prot. 79820 del 20 ottobre 2021, prot. 80874 del 25 ottobre 2021 e prot. 13382 del 19 gennaio 2022.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

27. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

28. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come, in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

29. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

30. Con riferimento alla dimensione economica del professionista, si evidenzia che PANDA LEADS è un'impresa avente sede a Hong Kong che non ha fornito alcun dato contabile relativo alla propria attività.

Pratica A

31. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della particolare insidiosità dei comportamenti consistenti per un verso, nella diffusione di informazioni omissive e ingannevoli su elementi di fondamentale importanza per le scelte di acquisto, quali le caratteristiche e le condizioni economiche del servizio offerto, nonché in condotte ostruzionistiche idonee a frapporre ostacoli all'esercizio del diritto degli aderenti al servizio di recedere dal vincolo contrattuale e di ottenere i rimborsi richiesti. Rileva, inoltre, la diffusione della pratica tramite *internet* e quindi suscettibile di raggiungere un numero potenzialmente illimitato di utenti.

32. Riguardo alla durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno a decorrere dal mese di settembre 2021 ed è tutt'ora in corso.

33. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la Pratica A) nella misura di 20.000 € (ventimila euro).

Illecito B e Illecito C

34. Con riguardo alla gravità della violazione, si considera che gli illeciti B) e C), essendo stati realizzati nell'ambito dell'offerta di un servizio *online*, sono suscettibili di raggiungere un numero considerevole di utenti pregiudicando l'esercizio di diritti fondamentali per il corretto funzionamento del commercio *online*.

35. Riguardo alla durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti risulta che le condotte in questione sono state poste in essere almeno a decorrere dal mese di settembre 2021 e sono tutt'ora in corso.

36. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 10.000 € (diecimila euro) per l'Illecito B) e nella misura di 10.000 € (diecimila euro) per l'Illecito C).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte e tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che la pratica commerciale sub A) risulta scorretta, ai sensi degli artt. 21, 22, 24, 25 comma 1 lett. d), del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante indicazioni omissive, ingannevoli e condotte ostruzionistiche a condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all'esercizio di diritti contrattuali;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte e tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che l'illecito sub B) costituisce una violazione dell'art. 52 del Codice del Consumo, in quanto il professionista non fornisce alcuna informazione circa il diritto di recesso e il suo esercizio;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte e tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che l'illecito sub C) costituisce una violazione dell'art. 66-*bis* del Codice del Consumo, in quanto il professionista prevede un Foro diverso da quello di residenza del consumatore per la risoluzione di eventuali controversie;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta sub lettera A) del presente provvedimento, posta in essere da PANDA LEADS, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 24, 25, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che la condotta descritta sub lettera B) del presente provvedimento, posta in essere da PANDA LEADS, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'art. 52 del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;

c) che la condotta descritta sub lettera C) del presente provvedimento, posta in essere da PANDA LEADS, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'art. 66-*bis* del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;

d) di irrogare a PANDA LEADS per la violazione di cui al punto A) una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro);

e) di irrogare a PANDA LEADS per la violazione di cui al punto B) una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro);

f) di irrogare a PANDA LEADS per la violazione di cui al punto C) una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro);

g) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alle diffide di cui ai punti A), B) e C).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12298 – FACILE ENERGY-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, *Regolamento*) adottato con delibera dell'Autorità del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS12298.

I. LE PARTI

La società **Facile Energy S.r.l.**, attiva nella vendita di gas naturale e di energia elettrica a clienti finali nel mercato libero, in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, lett. *b*) del Codice del Consumo.

Le associazioni di consumatori **Adiconsum Padova, Adiconsum dei Laghi-Sede di Varese, Centro Tutela Consumatori Utenti, Federconsumatori Arezzo, Federconsumatori Toscana, Federconsumatori Trieste, Unione Nazionale Consumatori** in qualità di segnalanti.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

Sulla base delle denunce pervenute all'Autorità, dal mese di luglio 2021 al mese di aprile 2022, da parte di singoli consumatori e Associazioni di consumatori, è emerso che Facile Energy avrebbe attivato forniture non richieste di energia elettrica e/o di gas naturale fornendo ai consumatori informazioni ingannevoli e/o omissive, nonché ponendo in essere comportamenti connotati da profili di aggressività. Da numerose segnalazioni emerge, inoltre, che Facile Energy avrebbe sfruttato lo stato di particolare debolezza contrattuale e psicologica di buona parte degli utenti, soggetti fragili in ragione dell'età avanzata o dell'elevato grado di invalidità.

Di seguito si rappresentano le condotte poste in essere dal Professionista, che potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

A) Conclusione di contratti e attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore, della sottoscrizione da parte del cliente, ovvero in virtù di firme false.

Numerosi denunciati hanno lamentato che la società Facile Energy procedrebbe alla conclusione di contratti e all'attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, anche con relativa emissione di fatture, senza avere preventivamente acquisito il consenso del consumatore, a fronte di un mero contatto telefonico o, in alcuni casi, anche in assenza sia di un contatto telefonico sia di una visita a domicilio da parte di un agente/procacciatore del Professionista e senza il successivo invio della documentazione contrattuale.

B) Comunicazione di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti, al fine di ottenere la conclusione dei contratti.

Nell'ambito della vendita a distanza dei servizi di fornitura di energia elettrica e/o gas, effettuata tramite visite a domicilio (c.d. vendita "porta a porta" o "door to door") o mediante contatto telefonico, gli agenti della società Facile Energy non informerebbero i consumatori in modo chiaro e comprensibile, prima che gli stessi siano vincolati contrattualmente, circa l'identità del Professionista, le caratteristiche e il prezzo dell'offerta, nonché della possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Sarebbero state altresì fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete circa lo scopo delle visite o delle chiamate e le obbligazioni nascenti dal contratto.

Inoltre, secondo quanto denunciato da consumatori, gli agenti del Professionista avrebbero contrattualizzato utenti di altri fornitori qualificandosi come agenti di quest'ultimi o dichiarando che Facile Energy era stata incaricata dagli stessi di subentrare per un breve periodo nel rapporto di fornitura, garantendone la prosecuzione in presenza di difficoltà di natura tecnica insorte a carico dell'originario fornitore.

C) Ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali da parte dell'utente.

Facile Energy avrebbe preteso il pagamento della fornitura anche dopo il reclamo dell'utente volto a disconoscere il contratto o a contestare l'attivazione non richiesta della fornitura, anche inviando solleciti e diffide pur in pendenza di reclami dei clienti.

Dalle segnalazioni in atti sembrerebbe, inoltre, che il Professionista abbia ostacolato l'esercizio del diritto di recesso fornendo informazioni poco chiare o fuorvianti, omettendo di inviare la documentazione contrattuale e l'informativa sul recesso al domicilio del consumatore e, in aggiunta, ritenendo intempestivo il diritto di ripensamento validamente esercitato entro i termini desumibili dall'asserita data di conclusione del contratto.

In ogni caso, molti utenti lamentano l'impossibilità di contattare il servizio clienti di Facile Energy ai numeri indicati nonché l'inadeguata trattazione dei reclami e alle richieste di chiarimenti, rimaste prive di riscontri seri e sostanziali, che vadano oltre il mero invio di risposte stereotipate, palesemente errate o inconferenti.

D) Indebita disalimentazione (o minaccia di sospensione) dei punti di prelievo.

Ancora, a seguito dell'attivazione non richiesta della fornitura, il Professionista, nel pretendere il pagamento della fornitura, avrebbe in alcuni casi minacciato o eseguito la disalimentazione (c.d. distacco) del punto di prelievo, non preceduta dalla riduzione di potenza, senza il previo recapito delle fatture di cui richiedeva il pagamento (o avendole recapitate tardivamente e a ridosso dell'intimazione ad adempiere) o, anche in caso di puntuale recapito delle stesse, senza preavviso e/o in pendenza del reclamo presentato dai consumatori.

III. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento* che, con comunicazione del 27 aprile 2022, prot. n. 0036825, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad

accertare l'eventuale violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, 26 lett. *f*) in combinato disposto con l'articolo 66 *quinquies*, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del Codice del Consumo.

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'articolo 10 del *Regolamento*.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione A - Industria primaria, energia, trasporti e commercio della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS12298.

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXII- N. 20 - 2022

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
